*3ª SERIE SPECIALE*

*Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b*
*Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma*

**Anno 146º — Numero 3**

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Sabato, 22 gennaio 2005** SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

# R E G I O N I

## AVVISO AGLI ABBONATI

**Dal 4 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2005. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.**

**Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 31 gennaio 2005 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 28 febbraio 2005.**

**Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2005 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.**

## S O M M A R I O

**REGIONE PIEMONTE**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 ottobre 2004, n. **7/R.**

**Regolamento regionale di programmazione e pianificazione delle attività di protezione civile** . . . . . Pag. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 ottobre 2004, n. **8/R.**

**Regolamento regionale di disciplina degli organi e delle strutture di protezione civile** . . . . . Pag. 6

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 ottobre 2004, n. **9/R.**

**Regolamento regionale del volontariato di protezione civile.** Pag. 8

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 ottobre 2004, n. **10/R.**

**Regolamento regionale della scuola di protezione civile.** Pag. 10

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 ottobre 2004, n. **11/R.**

**Regolamento regionale recante: «Utilizzo del fondo regionale di protezione civile»** . . . . . Pag. 11

**REGIONE LOMBARDIA**

LEGGE REGIONALE 28 settembre 2004, n. **23.**

**Modifica della legge regionale 2 agosto 2004, n. 18 (Disciplina delle deroghe previste dall'art. 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici, ed esercizio, delle stesse per la stagione venatoria 2004/2005)** . . . . . Pag. 13

LEGGE REGIONALE 5 ottobre 2004, n. **24.**

**Disciplina per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva dei carburanti** . . . . . Pag. 14

LEGGE REGIONALE 21 ottobre 2004, n. **25.**

**Conferimento di funzioni ad Infrastrutture lombarde S.p.a. con modifiche di leggi regionali** . . . . . Pag. 19

**REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE**

**(Provincia di Bolzano)**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 12 gennaio 2004, n. **1.**

**Regolamento di esecuzione alla disciplina del volontariato e della promozione sociale**. . . . . Pag. 20

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 15 gennaio 2004, n. **2.**

**Modifiche del regolamento di esecuzione per lo svolgimento delle elezioni del Consiglio scolastico provinciale** . . . Pag. 22

**REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA**

LEGGE REGIONALE 25 ottobre 2004, n. **24.**

**Interventi per la qualificazione e il sostegno dell'attività di assistenza familiare** . . . . . Pag. 23

LEGGE REGIONALE 25 ottobre 2004, n. **25.**

**Interventi a favore della sicurezza e dell'educazione stradale.** Pag. 25

**REGIONE ABRUZZO**

LEGGE REGIONALE 11 agosto 2004, n. **26.**

**Intervento della Regione Abruzzo per contrastare e prevenire il fenomeno mobbing e lo stress psico-sociale sui luoghi di lavoro**. . . . . Pag. 27

LEGGE REGIONALE 18 agosto 2004, n. **27.**

**Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 48/1988: norme di attuazione della legge 16 marzo 1987, n. 115 recante: disposizioni per la prevenzione e la cura del diabete mellito.** Pag. 28

**RETTIFICHE**

*ERRATA-CORRIGE*

**Regolamento di attuazione della legge regionale 23 marzo 1995, n. 45 (Impiego di detenuti in semilibertà, ammessi al lavoro all'esterno, affidati in prova al servizio sociale o in detenzione domiciliare per lavori socialmente utili) come modificata ed integrata dalla legge regionale 8 gennaio 2004, n 1.** (Pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Piemonte n. 42 del 21 ottobre 2004) . . . . . Pag. 29

# REGIONE PIEMONTE

## DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 ottobre 2004, n. 7/R.

**Regolamento regionale di programmazione e pianificazione delle attività di protezione civile.**

*(Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione Piemonte n. 42 del 21 ottobre 2004)*

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Vista la legge regionale 26 aprile 2000, n. 44;

Visti gli articoli 10 e 25 della legge regionale 14 aprile 2003, n. 7;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 51-13704 del 18 ottobre 2004;

EMANA

il seguente regolamento:

*Capo I*

AMBITO

Art. 1.

*Finalità ed ambito di applicazione*

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di redazione degli strumenti di programmazione e pianificazione di protezione civile come previsto dall'art. 10 della legge regionale 14 aprile 2003, n. 7 (Disposizioni in materia di protezione civile).

2. Le prescrizioni del presente regolamento si applicano per disciplinare l'elaborazione dei programmi di previsione e prevenzione regionale e provinciali e dei piani di emergenza provinciali, intercomunali e comunali di protezione civile.

3. I programmi e i piani di cui al comma. 2 devono prevedere:

*a)* le modalità e i tempi di predisposizione, approvazione ed attuazione;

*b)* la metodologia di riferimento, i contenuti, la struttura, la forma, gli elaborati; gli strumenti di attuazione;

*c)* le prescrizioni, le verifiche, la pubblicità.

4. Le prescrizioni si applicano, altresì, per disciplinare l'esercizio del potere sostitutivo che compete, alla Regione sui programmi di prevenzione e previsione dei rischi e dei piani di emergenza provinciali e alle province sui piani comunali di protezione civile,

*Capo II*

PROGRAMMAZIONE

Art. 2.

*Programma regionale di previsione e prevenzione dei rischi*

1. La giunta regionale, con propria deliberazione programmatica, definisce le finalità, gli obiettivi e i tempi per la redazione del programma regionale di previsione e prevenzione.

2. Il programma è redatto tenendo conto dei seguenti elementi:

*a)* la conoscenza dei caratteri generati del territorio piemontese;

*b)* l'individuazione della metodologia per la redazione del programma;

*c)* la congruenza fra programmazione di scala;

*d)* il raccordo con gli strumenti di programmazione e pianificazione territoriale ed urbanistica;

*e)* la classificazione della pericolosità;

*f)* la quantificazione della vulnerabilità territoriale, vulnerabilità antropica, vulnerabilità territoriale al danno;

*g)* l'individuazione degli scenari di pericolosità;

*h)* l'individuazione degli scenari degli elementi esposti;

*i)* l'individuazione degli scenari di criticità/rischio semplificato;

*l)* l'individuazione degli scenari di rischio;

*m)* la quantificazione del rischio;

*n)* il grado di accettazione del rischio della comunità regionale;

*o)* l'individuazione ed elencazione di proposte finalizzate alla revisione delle normative regionali;

*p)* gli indirizzi per gli interventi mitigatori di tipo strutturale (vulnerabilità territoriale);

*q)* gli indirizzi per gli interventi mitigatori di tipo fisico-funzionale (vulnerabilità antropica);

*r)* gli indirizzi per gli interventi mitigatori di tipo fisico-funzionale riguardanti il sistema dei soccorsi (vulnerabilità territoriale al danno);

*s)* gli indirizzi per gli interventi mitigatori di tipo culturale riguardanti la comunità regionale (formazione - informazione - esercitazioni);

*t)* la definizione del modello d'intervento regionale;

*u)* gli indirizzi per i sistemi di monitoraggio ambientale;

*v)* gli indirizzi per i sistemi di allertamento;

*z)* la quantificazione delle risorse per la mitigazione dei rischi (umane, strumentali e finanziarie).

3. Il programma è composto dai seguenti elaborati:

*a)* studio di prefattibilità;

*b)* relazione programmatica;

*c)* relazione metodologica;

*d)* relazioni tecniche/territoriali;

*e)* relazioni specialistiche per tipologie di rischio;

*f)* relazione illustrativa con le proposte degli eventuali nuovi indirizzi normativi;

*g)* relazione finanziaria;

*h)* elaborato generale con la classificazione integrale, a maglia regionale dei comuni e dei rischi con annessa cartografia;

*i)* elaborato stralcio per tipologia di rischio contenenti la cartografia tecnica di base, quella tematica e lo scenario di rischio;

*l)* elaborato stralcio con gli indirizzi per gli interventi mitigatori di tipo strutturale (vulnerabilità territoriale);

*m)* elaborato stralcio con gli indirizzi per gli interventi mitigatori di tipo fisico-funzionale (vulnerabilità antropica);

*n)* elaborato stralcio con gli indirizzi per gli interventi mitigatori di tipo fisico-funzionale riguardanti il sistema dei soccorsi (vulnerabilità territoriale al danno);

*o)* elaborato stralcio con gli indirizzi per gli interventi mitigatori di tipo culturale riguardanti la comunità regionale (formazione-informazione);

*p)* elaborato stralcio con gli indirizzi per le esercitazioni;

*q)* cronoprogramma con i tempi d'attuazione, di verifica dell'attuazione e i tempi previsti per l'aggiornamento del programma.

4. Il programma deve essere sottoposto al parere consultivo del comitato regionale della protezione civile, il quale può avvalersi del contributo della commissione grandi rischi regionale e dell'unità di crisi regionale.

5. Il programma è inviato, prima della sua approvazione, anche al dipartimento nazionale della protezione civile per la formulazione di eventuali osservazioni.

6. La giunta regionale, con propria deliberazione, approva il programma regionale di previsione e prevenzione e i successivi aggiornamenti.

Art. 3.

*Programma provinciale di previsione e prevenzione dei rischi*

1. La provincia, con propria deliberazione programmatica, definisce le finalità, gli obiettivi e i tempi per la redazione del programma provinciale di previsione e prevenzione dei rischi.

2. I contenuti e gli elaborati del programma provinciale di previsione e prevenzione dei rischi sono descritti all'art. 2, commi 2 e 3 e vanno ricondotti all'ambito provinciale.

3. Il programma, prima della sua approvazione, deve essere sottoposto al parere consultivo del comitato provinciale della protezione civile il quale può avvalersi anche del contributo dell'unità di crisi provinciale.

4. Il programma è inviato, prima della sua approvazione, anche al dipartimento nazionale della protezione civile per la formulazione di eventuali osservazioni.

5. La provincia, con propria deliberazione, approva il programma provinciale di previsione e prevenzione e i successivi aggiornamenti.

*Capo III*

PIANIFICAZIONE

Art. 4.

*Piano comunale di protezione civile*

1. Il comune, con propria deliberazione programmatica, definisce, sulla base delle indicazioni contenute nel programma provinciale di previsione e prevenzione, le finalità, gli obiettivi i tempi per la redazione del piano comunale di protezione civile.

2. Il piano comunale è redatto tenendo conto dei seguenti elementi:

*a)* la conoscenza dei caratteri generali del territorio comunale;

*b)* l'individuazione della metodologia per la redazione del piano;

*c)* la congruenza con il programma provinciale;

*d)* il raccordo con gli strumenti di programmazione e pianificazione territoriale ed urbanistica;

*e)* la classificazione della pericolosità;

*f)* la quantificazione della vulnerabilità territoriale, vulnerabilità antropica, vulnerabilità territoriale al danno;

*g)* l'individuazione degli scenari di pericolosità;

*h)* l'individuazione degli scenari degli elementi esposti;

*i)* l'individuazione degli scenari di criticità/rischio semplificato;

*l)* l'individuazione degli scenari di rischio;

*m)* la quantificazione del rischio;

*n)* il grado di accettazione del rischio della comunità comunale;

*o)* la riduzione della vulnerabilità territoriale e antropica;

*p)* la crescita della cultura della protezione civile e della sicurezza;

*r)* la definizione del modello d'intervento comunale;

*s)* la quantificazione delle risorse per la mitigazione dei rischi (umane, strumentali e finanziarie).

3. Il piano comunale di protezione civile, deve contenere inoltre le indicazioni e le prescrizioni per dare attuazione ai seguenti punti:

*a)* definizione del modello organizzativo e individuazione delle strutture di comando e di controllo;

*b)* individuazione delle componenti istituzionali e operative e delle funzioni assegnate;

*c)* regolamentazione del funzionamento dell'unità di crisi comunale per funzioni di supporto;

*d)* costituzione della sala operativa comunale;

*e)* predisposizione di sistemi di monitoraggio;

*f)* predisposizione di sistemi di allertamento;

*g)* predisposizione del sistema informativo;

*h)* predisposizione del sistema di telecomunicazioni;

*i)* regolamentazione dell'impiego delle risorse strumentali (materiali e mezzi);

*l)* regolamentazione dell'impiego delle risorse umane;

*m)* regolamentazione dell'utilizzo delle risorse finanziarie;

*n)* definizione delle procedure operative e delle azioni conseguenti che i soggetti preposti devono compiere;

*o)* predisposizione delle campagne d'informazione;

*p)* programmazione e pianificazione delle esercitazioni;

*q)* programmazione e pianificazione delle attività di formazione.

4. Il piano comunale di protezione civile è composto dai seguenti elaborati:

*a)* parte propedeutica con la sezione-scenari integrati eventi attesi contenente una:

1) relazione generale (programmatica, metodologica, inquadramento territoriale e finanziaria);

2) relazione con la classificazione integrale dei rischi con annessa cartografia;

3) relazione stralcio per tipologia di rischio contenenti la cartografia tecnica di base, quella tematica e lo scenario di rischio;

*b)* parte operativa con la:

1) sezione - organizzazione integrata del sistema di comando e controllo;

2) sezione - organizzazione integrata delle risorse;

3) sezione - procedure operative integrate;

4) sezione - informazione;

5) sezione - formazione ed esercitazioni;

6) sezione - modulistica.

5. Il piano di protezione civile comunale deve essere sottoposto al parere consultivo del comitato comunale di protezione civile, il quale può avvalersi anche del contributo dell'unità di crisi comunale.

6. Il piano comunale di protezione civile è inviato anche alla provincia e all'ufficio territoriale di Governo per la formulazione di eventuali osservazioni.

7. Il comune, con propria deliberazione, approva il piano comunale di protezione civile e i successivi aggiornamenti.

8. In assenza del programma provinciale di previsione e prevenzione, il piano comunale di protezione civile va redatto comunque secondo quanto stabilito dal presente articolo.

Art. 5.

*Piano intercomunale di protezione civile*

1. L'ente intercomunale, con propria deliberazione programmatica, definisce, sulla base delle indicazioni contenute nel programma provinciale di previsione e prevenzione, le finalità, gli obiettivi i tempi per la redazione del piano intercomunale di protezione civile.

2. I contenuti e gli elaborati del piano intercomunale di protezione civile sono descritti all'art. 4, commi 2, 3 e 4 e vanno ricondotti all'ambito intercomunale.

3. Il piano di protezione civile intercomunale devi essere sottoposto al parere consultivo del comitato intercomunale di protezione civile, il quale può avvalersi anche del contributo dell'unità di crisi intercomunale.

4. Il piano intercomunale di protezione civile è inviato anche alla provincia e all'ufficio territoriale di governo per la formulazione di eventuali osservazioni.

5. L'ente intercomunale, con propria deliberazione approva il piano intercomunale di protezione civile e i successivi aggiornamenti.

6. In assenza del programma provinciale di previsione e prevenzione, il piano intercomunale di protezione civile va redatto comunque secondo quanto stabilito dal presente articolo.

Art. 6.

*Piano di emergenza provinciale*

1. La provincia, con propria deliberazione programmatica, definisce, sulla base delle indicazioni contenute nel programma provinciale di previsione e prevenzione, le finalità, gli obiettivi e i tempi per la redazione del piano di emergenza provinciale.

2. I contenuti e gli elaborati del piano di emergenza provinciale sono descritti all'art. 4, commi 2 e 3 e vanno ricondotti all'ambito provinciale.

3. Il piano di emergenza, deve contenere inoltre le indicazioni e le prescrizioni per dare attuazione ai seguenti punti:

*a)* istituzione, in collaborazione con l'ufficio territoriale di Governo con provvedimenti della provincia, dei centri operativi misti (COM);

*b)* regolamentazione del funzionamento dei COM strutturati per funzioni di supporto;

*c)* definizione dei protocolli operativi con l'ufficio territoriale di Governo per la transizione da evento ordinario a evento straordinario.

4. Il piano di emergenza provinciale deve essere sottoposto al parere consultivo del comitato provinciale della protezione civile, il quale può avvalersi anche del contributo dell'unità di crisi provinciale.

5. La provincia, con propria deliberazione approva il piano di emergenza provinciale e i successivi aggiornamenti.

6. In assenza del programma provinciale di previsione e prevenzione, il piano di emergenza provinciale va redatto comunque secondo quanto stabilito dal presente articolo.

Art. 7.

*Piani integrati programma di previsione e prevenzione e piano di emergenza*

1. Le province hanno facoltà di redigere un unico piano integrato che contenga le prescrizioni del programma provinciale di previsione e prevenzione e del piano di emergenza provinciale rispettando quanto stabilito dagli articoli 3 e 6.

*Capo IV*

POTERE SOSTITUTIVO

Art. 8.

*Potere sostitutivo*

1. Il potere sostitutivo è esercitato secondo quanto disposto dall'art. 14 della legge regionale 20 novembre 1998, n 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli enti locali) e dall'art. 10, comma 3 della legge regionale n. 7/2003.

2. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento le province e i comuni devono assumere, in relazione alla loro competenza, la deliberazione programmatica di cui al primo comma degli articoli 3, 4, e 6.

3. La deliberazione, di cui al comma 2, deve indicare il tempo presunto per l'approvazione dei programmi provinciali di previsione e prevenzione, dei piani di emergenza provinciali e dei piani comunali di protezione civile.

4. Se oltre tale data non risultano essere adottati i provvedimenti di cui al comma 2, la Regione nei confronti della provincia e la provincia nei confronti dei comuni esercitano il potere sostitutivo.

5. La delibera di approvazione degli strumenti programmatori o pianificatori di protezione civile, di cui agli articoli 3, 4, e 6, deve essere assunta non oltre i trecentosessanta giorni dall'adozione della delibera programmatica. Oltre tale data, la Regione nei confronti della provincia e la provincia nei confronti dei comuni esercitano il potere sostitutivo.

6. Gli atti deliberativi di programmazione e di approvazione, degli enti locali tenuti a predisporre gli strumenti di programmazione e pianificazione, devono essere trasmessi alla Regione e alla provincia.

Art. 9.

*Potere sostitutivo della Regione*

1. La Regione esercita il potere sostitutivo, nei confronti della provincia, qualora inadempiente, predisponendo:

*a)* il programma provinciale di previsione e prevenzione speditivo;

*b)* il piano di emergenza provinciale speditivo.

2. Il programma provinciale di previsione e prevenzione speditivo è redatto tenendo conto delle indicazioni di cui all'art. 2 esclusivamente per le parti che consentono di predisporre l'elaborato di cui all'art. 2, comma 3, lettera *l)*.

3. Il piano di emergenza provinciale speditivo è redatto tenendo conto delle indicazioni di cui all'art. 4 esclusivamente per le parti che consentono di predisporre gli elaborati della parte operativa previsti dall'art. 4, comma 4, lettera *b)*.

4. Il potere sostitutivo della Regione nel predisporre il programma provinciale di protezione civile speditivo, non può essere esercitato qualora la provincia disponga del piano di emergenza provinciale.

5. Il programma provinciale di previsione e prevenzione speditivo o il piano provinciale di emergenza speditivo, redatti dalla Regione, sono approvati con deliberazione dalla provincia ed attuati sotto la responsabilità dell'autorità provinciale di protezione civile.

6. Nella stessa deliberazione deve essere assunto l'impegno di approvare il programma provinciale o il piano di emergenza provinciale redatti integralmente secondo quando stabilito dal presente regolamento.

7. Il programma speditivo o il piano speditivo devono essere redatti dalla Regione entro novanta giorni dalle scadenze previste dall'art. 8, commi 2 e 5.

8. Gli oneri derivanti dalla redazione degli strumenti programmatori e pianificatori sono a carico dell'amministrazione provinciale.

9. L'amministrazione provinciale deve mettere a disposizione tutte le informazioni necessarie per redigere gli strumenti di programmazione e di pianificazione speditivi.

Art. 10.

*Potere sostitutivo della provincia*

1. La provincia esercita il potere sostitutivo, nei confronti del comune qualora inadempienti, predisponendo il piano comunale di protezione civile speditivo.

2. Il piano comunale di protezione civile speditivo è redatto tenendo conto delle indicazioni di cui all'art. 4 esclusivamente per le parti che consentono di predisporre gli elaborati della parte operativa previsti dall'art. 4, comma 4, lettera *b)*.

3. Il piano comunale di protezione civile speditivo, redatto dalla provincia, è approvato dal comune ed attuato sotto la responsabilità dell'autorità comunale di protezione civile.

4. Nell'atto di approvazione deve essere assunto l'impegno di approvare il piano comunale di protezione civile redatto integralmente secondo quando stabilito dal presente regolamento.

5. Il piano comunale di protezione civile speditivo deve essere redatto dalla provincia entro 90 giorni dalle scadenze previste dall'art. 8, commi 2 e 5.

6. Gli oneri derivanti dalla redazione del piano comunale di protezione civile speditivo sono a carico dell'amministrazione comunale.

7. L'amministrazione comunale deve mettere a disposizione tutte le informazioni necessarie per redigere il piano comunale di protezione civile speditivo.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, 18 ottobre 2004

GHIGO

**04R0658**

# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 ottobre 2004, n. **8/R.**

**Regolamento regionale di disciplina degli organi e delle strutture di protezione civile.**

*(Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione Piemonte n. 42 del 21 ottobre 2004)*

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Vista la legge regionale 26 aprile 2000, n. 44;

Visti gli articoli 15 e 25 della legge regionale 14 aprile 2003, n. 7;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 51-13704 del 18 ottobre 2004;

E M A N A

il seguente regolamento:

### *Capo I*

### DISPOSIZIONI PRELIMINARI

#### Art. 1.

*Finalità ed ambito di applicazione*

1. Il presente regolamento disciplina la costituzione ed il funzionamento degli organi e delle strutture di protezione civile regionali come previsto dagli articoli 15, 16, 17 e 18 della legge regionale 14 aprile 2003, n. 7 (Disposizioni in materia di protezione civile).

2. Le prescrizioni del presente regolamento si applicano integralmente per disciplinare:

l'istituzione, la composizione, le funzioni, le modalità di funzionamento, la durata in carica, degli organi e delle strutture di nomina della Regione Piemonte.

3. Per gli organi e per le strutture che dipendono dai comuni, da aggregazioni di comuni e dalle province, il presente regolamento definisce le prescrizioni minime necessarie per garantire alla Regione l'esercizio delle forme di coordinamento delle attività di protezione civile regionale.

4. Fermo restando l'autonomia regolamentare dei comuni e delle province in materia di protezione. civile, i comuni, le aggregazione di comuni e le province devono dotarsi di apposito regolamento che disciplini l'istituzione, la composizione, le funzioni, le modalità di funzionamento e la durata in carica degli organi e delle strutture comunali, intercomunali e provinciali.

### *Capo II*

### ORGANI E STRUTTURE

#### Art. 2.

*Comitato comunale di protezione civile*

1. Il comune, entro due mesi dall'adozione del proprio regolamento di disciplina degli organi e delle strutture di protezione vivile, istituisce il comitato comunale di protezione civile.

2. Il comitato di cui al comma 1, al fine di garantire quanto descritto a!l'art. 1, comma 3 è composto almeno dal sindaco, o suo rappresentante, che lo presiede.

#### Art. 3.

*Comitato intercomunale di protezione civile*

1. L'ente intercomunale, entro due mesi dall'adozione del proprio regolamento di disciplina degli organi e delle strutture di protezione civile, istituisce il comitato intercomunale di protezione civile in relazione alla tipologia di aggregazione che i comuni associati o consorziati hanno adottato.

2. Il comitato intercomunale di protezione civile, al fine di garantire quanto previsto all'art. 1, comma 3, è composto almeno da:

*a)* il presidente, o suo rappresentante, che lo presiede, in relazione alla tipologia di aggregazione;

*b)* i sindaci dei comuni aderenti all'aggregazione o loro delegati.

#### Art. 4.

*Comitato provinciale di protezione civile*

1. La provincia, entro due mesi dall'adozione del proprio regolamento di disciplina degli organi e delle strutture di protezione civile, istituisce il comitato provinciale di protezione civile.

2. Il comitato provinciale di cui al comma 1, al fine di garantire quanto previsto all'art. 1, comma 3, composto almeno da:

*a)* il presidente della giunta provinciale, o suo rappresentante, che lo presiede;

*b)* un rappresentante dell'ufficio territoriale del Governo;

*c)* un rappresentante della Regione.

3. In presenza di attività che sono attuate, sotto il coordinamento unitario del dipartimento nazionale di protezione civile e del prefetto, previste per fronteggiare eventi la cui evoluzione configuri la casistica di cui all'art. 2, comma 2, lettera *c)* della legge regionale n. 7/2003, il comitato provinciale di protezione civile assicura, nelle forme e nelle modalità che saranno stabilite con accordi bilaterali, il passaggio della gestione dell'emergenza dall'autorità provinciale a quella prefettizia garantendo in ogni caso il concorso nella gestione delle operazioni di soccorso.

#### Art. 5.

*Comitato regionale di protezione civile*

1. Entro due mesi dall'emanazione del presente regolamento è istituito, ai sensi dell'art. 16, comma 1 della legge regionale n. 7/2003, il comitato regionale di protezione civile.

2. I componenti del comitato, come individuati dall'art. 16, comma 2 della legge regionale n. 7/2003, sono nominati su segnalazione degli enti pubblici e degli organismi istituzionali che svolgono attività di protezione civile.

3. I componenti nominati possono delegare loro sostituti a partecipare alle riunioni del comitato regionale di protezione civile.

4. È facoltà del presidente chiamare di volta in volta a partecipare ai lavori del comitato, in qualità di membri aggiuntivi, i rappresentanti di enti, organismi istituzionali, gruppi, ed associazioni dei volontari ed ogni altra figura che venga ritenuta idonea in relazione agli argomenti da trattare.

5. Gli uffici della struttura regionale competente in materia di protezione civile assicurano le funzioni di segreteria e di supporto organizzativo alle sedute del comitato regionale di protezione civile.

#### Art. 6.

*Funzioni dei comitati di protezione civile*

1. I comitati di protezione civile garantiscono rispettivamente a livello comunale, intercomunale, provinciale, regionale, lo svolgimento e lo sviluppo e il coordinamento delle attività specificate agli articoli 6, 7, 8 e 9 della legge regionale n. 7/2003.

2. A tal fine i comitati di protezione civile formulano proposte ed osservazioni, esprimono pareri, elaborano obiettivi, indirizzi e studi quali supporto alle decisioni dell'autorità di protezione civile sia in fase preventiva che di emergenza.

3. I comitati di protezione civile assicurano l'espletamento dei compiti e delle funzioni, di cui al comma 2, in conformità alle prescrizioni degli strumenti di programmazione e di pianificazione di protezione civile.

4. I comitati di protezione civile durano in carica rispettivamente fino alla scadenza del consiglio comunale, intercomunale in relazione alla tipologia di aggregazione, provinciale, regionale ed operano fino alla nomina del nuovo comitato.

Art. 7.

*Unità di crisi comunale*

1. Il comune, entro due mesi dall'adozione del proprio regolamento di disciplina degli organi e delle strutture di protezione civile, istituisce l'unità di crisi comunale.

2. Per l'espletamento dei compiti di cui all'art. 15 della legge regionale n. 7/2003, il comitato comunale di protezione civile si avvale dell'unità di crisi comunale, quale supporto tecnico alle decisioni strutturata per funzioni di supporto.

3. L'unità di crisi comunale è composta almeno;

*a)* dal sindaco o suo delegato;

*b)* dai responsabili delle strutture, divisioni o settori comunali competenti.

Art. 8.

*Unità di crisi intercomunale*

1. L'ente intercomunale, entro due mesi dall'adozione del proprio regolamento di disciplina degli organi e delle strutture di protezione civile, istituisce l'unità di crisi intercomunale di protezione civile in relazione alla tipologia di aggregazione che i comuni associati o consorziati hanno adottato.

2. Per l'espletamento dei compiti di cui all'art. 15 della legge regionale n. 7/2003, il comitato intercomunale di protezione civile si avvale dell'unità di crisi intercomunale, quale supporto tecnico alle decisioni strutturata per funzioni di supporto.

3. L'unità di crisi intercomunale è composta almeno dal coordinatore, in relazione alla tipologia di aggregazione che i comuni associati o consorziati hanno adottato.

Art. 9.

*Unità di crisi provinciale*

1. La provincia, entro due mesi dall'adozione del proprio regolamento di disciplina degli organi delle struttare di protezione civile, istituisce l'unità di crisi provinciale.

2. Per l'espletamento dei compiti di cui all'art. 15 della legge regionale n. 7/2003, il comitato provinciale di protezione civile si avvale dell'unità di crisi provinciale, quale supporto tecnico alle decisioni strutturata per funzioni di supporto.

3. L'Unità di crisi provinciale è composta almeno:

*a)* dal presidente della giunta provinciale o un suo delegato;

*b)* dai responsabili delle direzioni provinciali competenti.

4. In presenza di attività che sono attuate sotto il coordinamento unitario del dipartimento nazionale di protezione civile e del prefetto, previste per fronteggiare eventi la cui evoluzione configuri la casistica di cui all'art. 2, comma 2, lettera *c)*, della legge regionale n. 7/2003, l'unità di crisi provinciale assicura, secondo le prescrizioni definite dal comitato provinciale di protezione civile, il passaggio della gestione dell'emergenza agli organi tecnici prefettizi, garantendo, in ogni caso, il concorso nella gestione delle operazioni di soccorso.

5. Per l'espletamento dei compiti di cui all'art. 15 della legge regionale n. 7/2003, l'unità di crisi provinciale, si avvale, se necessario, delle unità di crisi dei centri operativi misti (COM).

6. La provincia di concerto con l'ufficio territoriale di Governo istituisce i COM.

7. Le modalità di costituzione e attivazione nonché quelle di funzionamento dei COM sono definiti dalle singole province.

8. L'unità di crisi dei COM è composta almeno da:

*a)* un rappresentante della provincia in qualità di coordinatore;

*b)* un rappresentante dell'ufficio territoriale del Governo.

Art. 10.

*Unità di crisi regionale*

1. Entro due mesi dall'emanazione del presente regolamento, è istituita con decreto del presidente della giunta, l'unità di crisi regionale.

2. I componenti, come individuati dall'art. 17 della legge regionale n. 7/2003, sono nominati su segnalazione degli enti pubblici e degli organismi istituzionali che svolgono attività di protezione civile e possono avvalersi di personale delegato.

3. L'unità di crisi regionale è coordinata dal direttore del gabinetto della giunta regionale che si avvale per il coordinamento tecnico del direttore della protezione civile.

4. I componenti esterni, a supporto dell'unità di crisi, sono nominati dal presidente della giunta regionale. I componenti interni ed esterni possono delegare loro sostituti a partecipare alle riunioni dell'unità di crisi regionale.

5. È facoltà del coordinatore, in relazione alla tipologia dell'evento, alla sua estensione e alla gravità, convocare l'unità di crisi regionale, anche in forma ristretta, assegnando ad ogni componente una specifica funzione di supporto in relazione alle competnze esercitate.

6. È facoltà del coordinatore, inoltre, chiamare a partecipare ai lavori dell'unità di crisi regionale membri aggiuntivi in grado di fornire contributi specialistici.

7. L'unità di crisi regionale si riunisce su convocazione a firma congiunta del direttore del gabinetto della giunta regionale e del direttore della protezione civile ogni qualvolta se ne presenti la necessità.

8. Gli uffici della struttura regionale competente in materia di protezione civile assicurano le funzioni di segreteria e di supporto organizzativo alle sedute e al funzionamento dell'unità di crisi regionale.

Art. 11.

*Commissione grandi rischi*

1. La commissione regionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi opera, coordinandosi anche con quella nazionale, presso la struttura regionale competente in materia di protezione civile, quale organo consultivo tecnico-scientifico e propositivo della Regione stessa in materia di previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio.

2. La commissione, nominata con decreto del presidente della giunta regionale, su proposta dell'assessore delegato alla protezione civile, è presieduta dall'assessore stesso ed è composta da:

*a)* il direttore regionale della protezione civile, o da un suo delegato, con funzioni di vicepresidente, che sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento;

*b)* un esperto in problemi di protezione civile;

*c)* i presidenti delle sezioni di rischio;

*d)* un esperto designato dall'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA);

*e)* un rappresentante dell'agenzia regionale delle strade del Piemonte (ARES);

*f)* un rappresentante dell'agenzia interregionale per il fiume Po (AIPO).

3. La commissione si articola nelle seguenti sezioni:

*a)* sezione I (rischio sismico);

*b)* sezione II (rischio idrogeologico, idraulico e dighe);

*c)* sezione III (rischio industriale, nucleare e chimico);

*d)* sezione IV (rischio trasporti, attività civili e infrastrutture);

*e)* sezione V (rischio incendi boschivi);

*f)* sezione VI (rischio ambientale e sanitario);

*g)* sezione VII (difesa dei beni culturali dai rischi naturali e di origine antropica).

4. Le sezioni trattano problemi relativi agli specifici rischi di rispettiva competenza e formulano pareri e proposte alla commissione ed alla struttura regionale competente in materia di protezione civile.

5. Ciascuna sezione è composta da un presidente, rappresentante della commissione, e da quattro esperti.

6. Nel caso di assenza o impedimento del presidente le relative funzioni sono svolte da uno dei componenti la sezione, individuato dalla sezione medesima all'inizio di ogni anno con funzioni di vice presidente.

7. Salvo i casi di urgenza o emergenza, le convocazioni della commissione e delle sezioni sono disposte dai rispettivi presidenti con preavviso di almeno dieci giorni e con indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno; negli stessi termini è resa disponibile la relativa documentazione.

8. La commissione e le sezioni si riuniscono di norma presso la struttura regionale competente in materia di protezione civile ed operano con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare autorità ed esperti esterni. I verbali delle riunioni sono approvati dai rispettivi presidenti.

9. La commissione e le sezioni durano in carica quattro anni.

10. I componenti della commissione e delle sezioni decadono dall'incarico quando non partecipino, senza motivate ragioni, a due riunioni consecutive.

11. Sulla base di intese tra i rispettivi presidenti possono, essere convocate riunioni congiunte di più sezioni per l'esame di questioni interdisciplinari.

12. I risultati delle attività poste in essere dalle sezioni sono portati a conoscenza del presidente della commissione e trasmessi alla struttura regionale competente in materia di protezione civile per le conseguenti valutazioni.

13. Al fine di acquisire pareri e proposte su situazioni di rischio in atto o potenziali, il dirigente della protezione civile può richiedere ai presidenti delle sezioni la convocazione delle medesime, nonché di fare effettuare ricognizioni, verifiche e indagini ai relativi componenti.

14. Gli uffici della struttura regionale competente in materia di protezione civile assicurano il servizio di segreteria per il funzionamento della commissione.

15. Ai componenti della commissione e delle sezioni, per la partecipazione alle riunioni e per le attività da svolgere in località diverse da quelle di abituale residenza, compete il trattamento di missione previsto per i direttori regionali.

Art. 12.

*Esperti in emergenza*

1. Con decreto del presidente della giunta regionale è istituito apposito elenco degli esperti nella gestione delle emergenze che possono, se richiesti, essere messi a disposizione delle autorità di protezione civile in caso di necessità.

2. L'impiego è autorizzato dai dirigente della struttura regionale competente in materia di protezione civile, previa verifica della disponibilità effettuata con le amministrazioni di appenenza.

3. L'amministrazione destinataria deve attestare il periodo dell'emergenza e l'attività svolta per consentire di quantificare gli oneri sostenuti che sono imputati sull'apposito capitolo di bilancio.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, 18 ottobre 2004

GHIGO

**04R0659**

---

## DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 ottobre 2004, n. **9/R.**

**Regolamento regionale del volontariato di protezione civile.**

*(Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione Piemonte n. 42 del 21 ottobre 2004)*

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Vista la legge regionale 26 aprile 2000, n. 44;

Visti gli articoli 19 e 25 della legge regionale 14 aprile 2003, n. 7;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 51-13704 del 18 ottobre 2004;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

*Finalità*

1. Il presente regolamento disciplina le attività e l'organizzazione del volontariato di protezione civile, nel rispetto delle competenze delle province e dei comuni come definito dalla legge regionale 14 aprile 2003, n. 7 (Disposizioni in materia di protezione civile) e nel rispetto della normativa nazionale vigente.

Art. 2.

*Definizione del volontariato di protezione civile*

1. Il volontariato di protezione civile è composto da:

*a)* associazioni iscritte al registro regionale;

*b)* gruppi comunali e intercomunali;

*c)* organismi di collegamento e coordinamento.

2. Le organizzazioni di cui al comma 1, per poter operare usufruendo dei benefici di legge, devono essere iscritte nell'apposito elenco di cui all'art. 1, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194 (Regolamento recante: nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile).

Art. 3.

*Partecipazione del volontariato all'attività di protezione civile*

1. Le organizzazioni di volontariato di protezione civile di cui all'art. 2, forniscono all'autorità competente, ai sensi della vigente normativa, ogni possibile e fattiva collaborazione nelle attività di previsione, prevenzione, soccorso e prima ricostruzione e recupero, così come indicato all'art. 10 dalla legge regionale n. 7/2003.

Art. 4.

*Forme di aggregazione del volontariato*

1 Il volontariato si organizza tramite forme di aggregazione:

*a)* a livello comunale/intercomunale (COM, comunità montane, comuni associati) tramite gruppi comunali/intercomunali;

*b)* a livello provinciale con i coordinamenti provinciali;

*c)* a livello regionale con il tavolo/coordinamento regionale del volontariato.

Art. 5.

*Modalità di iscrizione nell'elenco*

1. Al fine della più ampia partecipazione alle attività di protezione civile, le organizzazioni di volontariato, iscritte nei registri regionali previsti dall'art. 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, nonché in elenchi o albi di protezione civile previsti specificamente a livello regionale, chiedono, per il tramite della Regione presso la quale sono registrate, l'iscrizione nell'elenco nazionale del dipartimento di protezione civile, che provvede, d'intesa con la stessa, a verificare l'idoneità tecnico-operativa in relazione all'impiego per gli eventi calamitosi indicati all'art. 1 comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 194/2001. Sulle suddette organizzazioni, le regioni e le province autonome inviano periodicamente al dipartimento l'aggiornamento dei dati e ogni altra utile informazione volta al più razionale utilizzo del volontariato.

Art. 6.

*Comitato di coordinamento regionale del volontariato*

1. Con decreto del presidente della giunta regionale è istituito il comitato di coordinamento regionale del volontariato ai sensi dell'art. 19, comma 4 della legge regionale n. 7/2003.

2. Il comitato di coordinamento regionale del volontariato è composto dalle rappresentanze istituzionali e del volontariato sottoelencate:

*a)* tre rappresentanti della Regione, di cui l'assessore con delega alla protezione civile o un suo rappresentante, che presiede il comitato e due rappresentanti della struttura regionale competente;

*b)* un rappresentante delle province designato dall'UPP;

*c)* un rappresentante dell'ANCI;

*d)* un rappresentante dell'ANPCI;

*e)* un rappresentante della lega delle autonomie;

*f)* un rappresentante dell'UNCEM;

*g)* un rappresentante del Corpo dei vigili del fuoco;

*h)* un rappresentante degli uffici territoriali del Governo;

*i)* un rappresentante della Croce rossa italiana;

*l)* un rappresentante della associazioni radioamatori italiani;

*m)* un rappresentante del soccorso alpino e speleologico piemontese;

*n)* un rappresentante del 118;

*o)* un rappresentante del Corpo antincendi boschivi del Piemonte;

*p)* un rappresentante, per ogni provincia, dei coordinamenti provinciali.

3. I rappresentanti di cui al comma 2, sono designati dai propri organismi di appartenenza.

4. È facoltà del comitato richiedere la presenza di altri rappresentanti di organizzazioni del volontariato, senza diritto di voto, per affrontare tematiche specifiche.

Art. 7.

*Compiti del comitato di coordinamento regionale del volontariato*

1. Il comitato di coordinamento regionale del volontariato (CCRV) costituisce lo strumento di partecipazione delle organizzazioni di volontariato di protezione civile alle scelte regionali di promozione e sviluppo del volontariato perseguendo le finalità previste ai sensi della legge regionale 29 agosto 1994, n. 38 (valorizzazione e promozione del volontariato) e della legge regionale n. 7/2003.

2. In particolare svolge i seguenti compiti:

*a)* approva programmi annuali e poliennali di lavoro;

*b)* propone criteri e metodologie utili al fine di elaborare proposte di interventi programmati e coordinati tra istituzioni pubbliche e organizzazioni di volontariato;

*c)* svolge, nei casi in cui sia richiesto dai competenti organi regionali, attività preparatoria, di coordinamento, di promozione e sviluppo del volontariato;

*d)* fornisce attività di consulenza in ordine alle iniziative di formazione e aggiornamento del volontariato, proponendo linee guida;

*e)* formula proposte agli enti competenti per la realizzazione degli interventi a favore del volontariato che opera nell'ambito della protezione civile regionale;

*f)* promuove attività di analisi sullo stato di attuazione dei piani operativi di protezione civile comunali, provinciali e regionali per verificare il ruolo e le competenze previste per il volontariato all'interno degli stessi;

*g)* collabora con gli organi della Regione Piemonte per l'organizzazione e il coordinamento di una struttura operativa di pronto impiego del volontariato, quale la colonna mobile regionale del volontariato di protezione civile, per gli interventi di emergenza regionali e nazionali;

*h)* designa un rappresentante del volontariato nell'unità di crisi regionale, come previsto all'art. 17 della legge regionale n. 7/2003;

*i)* designa il rappresentante del volontariato nel comitato nazionale del volontariato come previsto all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 194/2001.

Art. 8.

*Funzionamento del comitato di coordinamento regionale del volontariato*

1. Il decreto di cui all'art. 6 stabilisce, altresì, le modalità interne di funzionamento, nonché le modalità operative del comitato di coordinamento regionale del volontariato.

Art. 9.

*Censimento delle risorse del volontariato*

1. La Regione promuove, d'intesa con le province e i comuni, iniziative per il censimento della disponibilità di strutture, materiali, mezzi e risorse umane delle organizzazioni di volontariato inserite nell'elenco nazionale, al fine di razionalizzare i finanziamenti pubblici.

Art. 10.

*Attivazione ed impiego del volontariato*

1. I volontari possono essere impiegati:

*a)* in attività ordinarie di previsione, prevenzione e addestramento;

*b)* in attività di emergenza.

2. Per quanto riguarda le attività previste al comma 1, lettera *a)*, i volontari possono essere chiamati a prestare la propria opera dall'autorità di protezione civile competente. L'applicazione dei benefici di legge e a carico dell'ente richiedente, eccezione fatta per le esercitazioni preventivamente autorizzate dalla Regione Piemonte.

3. Per quanto riguarda le attività previste al comma 1, lettera *b)*, si stabilisce che:

*a)* per eventi di tipo *A*, in relazione all'art. 118, comma 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (di attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59), i sindaci sono autorizzati all'attivazione e all'impiego dei volontari, con l'applicazione dei benefici di legge e oneri a carico dell'amministrazione comunale;

*b)* per eventi di tipo *B*, qualora l'evento possa essere affrontato con le normali risorse disponibili nelle province, l'autorizzazione all'attivazione e all'impiego del volontariato, con l'applicazione dei benefici di legge, affidata alla provincia;

*c)* per gli eventi di tipo *B*, per i quali non siano sufficienti le risorse umane disponibili nelle province, ovvero per quegli eventi che per loro caratteristiche ed ampiezza comprendono il territorio di più province, l'individuazione delle risorse umane aggiuntive e l'autorizzazione per l'applicazione dei benefici di legge è rilasciata dalla Regione, con oneri a carico della stessa;

*d)* per gli eventi di tipo *C*, l'autorizzazione per l'impiego del volontariato in Italia e all'estero è rilasciata, su richiesta della Regione, dal DPC, con oneri a carico dello Stato.

4. Qualora le risorse economiche comunali o provinciali non siano sufficienti a far fronte, alle richieste di rimborso derivanti dall'applicazione dei benefici di legge, le amministrazioni interessate potranno richiedere alla Regione l'eventuale integrazione dei fondi, compatibilmente con le risorse disponibili.

5. Alle spese previste nel presente articolo, comprensive di possibili anticipazioni che si rendessero necessarie nella gestione di emergenze sul territorio nazionale o estero, con rimborso a carico del DPC, si fa fronte con un apposito capitolo del bilancio regionale.

Art. 11.

*Benefici di legge*

1. I benefici di legge vengono applicati alle organizzazioni di volontariato iscritte nell'apposito elenco nazionale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 194/2001.

Art. 12.

*Modalità di rimborso*

1. Ai sensi dell'art. 19, comma 5, lettera. *b)* della legge regionale n. 7/2003 viene approvata l'allegata modulistica necessaria alla richiesta di rimborso da parte dei datori di lavoro pubblici o privati dei volontari impiegati per le attività di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b)* della legge regionale n. 7/2003. La modulistica deve essere in ogni caso coerente con quella definita in sede nazionale.

Art. 13.

*C o n t r i b u t i*

1. La Regione Piemonte favorisce la crescita del volontariato nelle sue varie forme di aggregazione previste nell'art. 4, comma 1, lettera *c)*, mediante la concessione di contributi per progetti specifici o con la stipula di appositi atti convenzionali che garantiscano un efficace collaborazione, tenuto conto del parere espresso dal comitato di coordinamento regionale del volontariato.

Art. 14.

*F o r m a z i o n e*

1. La Regione Piemonte, nell'ambito delle sue competenze programmatorie, d'indirizzo e di coordinamento, predispone linee guida per la formazione del volontariato promuovendone la formazione con apposite intese con enti pubblici e privati. In modo particolare individua nei centri di servizio per il volontariato le strutture con le quali avviare, a seguito di appositi protocolli d'intesa e sentiti i coordinamenti provinciali, la formazione di base e specialistica.

Art. 15.

*Comitato di coordinamento comunale del volontariato*

1. Il comitato comunale di protezione civile, con la presenza del rappresentante del volontariato, assume anche la funzione di comitato di coordinamento comunale del volontariato.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, 18 ottobre 2004

GHIGO

**04R0660**

## DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 ottobre 2004, n. **10/R.**

**Regolamento regionale della scuola di protezione civile.**

*(Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione Piemonte n. 42 del 21 ottobre 2004)*

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Vista la legge regionale 26 aprile 2000, n. 44;

Visti gli articoli 21 e 25 della legge regionale 14 aprile 2003, n. 7;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 51-13704 del 18 ottobre 2004;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

*Istituzione della scuola di protezione civile*

1. È istituita la scuola di protezione civile della Regione Piemonte. Tale organismo si propone quale fine la razionalizzazione e il potenziamento dei programmi di formazione e attività educative rivolte alla collettività, al complesso sistema della protezione civile e alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. L'attività didattica doyrà svolgersi a livello regionale in coerente accordo con le iniziative del dipartimento di protezione civile e delle province piemontesi su temi di protezione civile.

Art. 2.

*F i n a l i t à*

1. La scuola di protezione civile è una struttura organizzativa costituita nell'ambito della struttura di protezione civile della Regione Piemonte per progettare interventi formativi, realizzare e gestire corsi di formazione ed altre iniziative informative/educative sui temi di protezione civile, in collaborazione con enti di diritto pubblico e privato.

Art. 3.

*Attività di formazione e informazione*

1. In relazione alle necessità formative dei soggetti destinatari e nei limiti del bilancio, sono individuati i corsi e le attività di formazione/informazione da attuare.

2. L'attività di formazione sui temi di protezione civile si esplica principalmente attraverso corsi di formazione:

*a)* secondo aree di contenuto formativo:

1) formazione di base nell'ambito della protezione civile;

2) formazione tematica per la gestione, pianificazione e mitigazione delle emergenze;

3) master in disaster management in ambito regionale;

4) master di specializzazione/aggiornamento per disaster manager in ambito regionale;

*b)* secondo le tipologie di destinatari:

1) personale appartenente alle strutture operative del sistema di protezione civile;

2) amministratori e tecnici degli enti locali territoriali;

3) scuole di ogni ordine e grado;

4) responsabili dei centri operativi misti (COM);

5) ordini, e collegi professionali;

6) attività produttive.

3. Sono attuate inoltre altre iniziative formative/informative sui temi di protezione civile:

*a)* attività di documentazione bibliografica e multimediale su supporti cartacei e informatici sui temi della protezione civile per gli allievi delle scuole e per soddisfare le richieste da parte di operatori del settore;

*b)* attività di documentazione ed archiviazione del materiale relativo ai corsi effettuati;

*c)* predisposizione di materiali informativi, e promozionali sui temi della protezione civile;

*d)* attività d'informazione/educazione in materia di protezione civile con specifica attenzione al mondo della scuola;

*e)* formazione permanente a distanza on-line accessibile a tutti i soggetti interessati;

*f)* seminari, workshop, incontri, conferenze sui temi della protezione civile;

*g)* scambio di esperienze internazionali tra istituzioni ed enti.

Art. 4.

*Comitato tecnico-scientifico*

1. Per definire il piano dei corsi è nominato, con decreto del presidente della giunta regionale, un comitato tecnico-scientifico, composto da:

*a)* referente della struttura di protezione civile, regionale;

*b)* un rappresentante designato dall'unione province piemontesi;

*c)* due esperti neI campo della protezione civile designati dalla Regione Piemonte.

2. Al fine di contribuire a rendere, coerenti i programmi di formazione in ambito regionale con le esigenze provenienti dal sistema di protezione civile, il comitato tecnico-scientifico coordinandosi con le iniziative delle province e in accordo con il dipartimento della protezione civile elabora le linee generali orientative dell'attività della scuola; a tal fine esso individua in particolare:

*a)* le priorità degli interventi formativi da erogare nel tempo;

*b)* le tipologie dei destinatari;

*c)* i progetti di formazione secondo aree di contenuto formativo;

*d)* interventi formativi promossi e gestiti direttamente dalle province.

Art. 5.

*Piano annuale di formazione di protezione civile*

1. Il piano annuale di formazione di protezione civile è approvato con deliberazione della giunta regionale.

2. Nell'ambito del piano annuale di formazione sono definiti i progetti dei corsi da realizzare.

3. Ogni progetto formativo deve precisare:

*a)* obiettivi formativi;

*b)* area di contenuto formativo;

*c)* destinatari.

3. Il piano annuale di formazione definisce anche le risorse finanziarie a carico della Regione Piemonte per sostenere i costi necessari all'organizzazione dei corsi promossi e gestiti direttamente dalle province.

Art. 6.

*Gestione dei progetti formativi*

1. La gestione dei progetti formativi previsti dal piano annuale di formazione è effettuata di norma avvalendosi anche di agenzie formative, istituti specializzati, enti e soggetti formatori.

2. La gestione dei progetti formativi può essere attuata direttamente dalla struttura di protezione civile regionale avvalendosi di specialisti.

Art. 7.

*Gestione del piano formazione*

1. La Regione Piemonte attraverso le sue strutture direttive di protezione civile stipula contratti e convenzioni in materia di formazione con i soggetti affidatari.

2. Per attuare il programma annuale delle attività di formazione possono essere stipulate convenzioni, con centri specializzati dotati della necessaria competenza.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, 18 ottobre 2004

GHIGO

**04R0661**

## DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 ottobre 2004, n. **11/R.**

**Regolamento regionale recante: «Utilizzo del fondo regionale di protezione civile».**

*(Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione Piemonte n. 42 del 21 ottobre 2004)*

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Vista la legge regionale 26 aprile 2000, n. 44;

Visti gli articoli 24 e 25 della legge regionale 14 aprile 2003, n. 7;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 51-13704 del 18 ottobre 2004;

E M A N A

il seguente regolamento:

*Capo I*

APPLICAZIONE E LIMITI DI SPESA

Art. 1.

*Ripartizione e ambito di applicazione*

1. Per il finanziamento delle attività conseguenti il primo intervento, il soccorso, il superamento dell'emergenza e la solidarietà, in occasione di calamità naturali di livello *b)* di cui all'art. 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, assegnata alle province, ad integrazione delle disponibilità degli enti locali, una quota del «Fondo regionale di protezione civile», previsto dal secondo comma dell'art. 23 della legge regionale n. 7 del 14 aprile 2003.

2. La Regione Piemonte trasferisce annualmente alle province, una aliquota complessiva pari al 60% della disponibilità di cui al capitolo n. 14144 del bilancio della Regione istituito «per le attività conseguenti il primo intervento, il soccorso e il superamento dell'emergenza e la solidarietà ad integrazione delle disponibilità degli enti locali».

3. Tale aliquota è definita annualmente con provvedimento della giunta regionale sulla base della rendicontazione delle spese sostenute nell'anno precedente e delle previsioni di spesa.

4. La ripartizione percentuale fra le otto province è determinata sulla base di criteri e parametri che saranno concordati fra le stesse province.

5. Il presente regolamento disciplina pertanto il ricorso da parte delle strutture regionali competenti in materia di protezione civile, al sistema delle spese in economia per l'acquisizione di beni e servizi per le attività conseguenti il primo intervento, il soccorso, il superamento dell'emergenza e la solidarietà, ad integrazione delle disponibilità degli enti locali, qualora sussistano le condizioni di cui agli articoli 2, 3 e 23 della legge regionale 14 aprile 2003, n. 7 (Disposizioni in materia di protezione civile).

6. L'acquisizione in economia di beni e servizi da parte della Regione è ammessa:

*a)* ad integrazione delle risorse delle province per l'espletamento delle attività, previste per fronteggiare gli eventi di cui all'art. 2, comma 2, lettera *b)* della legge regionale n. 7/2003;

*b)* ad integrazione delle risorse dei comuni per l'espletamento delle attività previste per fronteggiare gli eventi di cui all'art. 2, comma 2, lettera *a)* della legge regionale n. 7/2003, in casi eccezionali e in presenza di elevata criticità, su richiesta, delle province qualora le stesse non dispongano delle risorse necessarie a soddisfare le esigenze espresse dai comuni;

*c)* in concorso alle iniziative del dipartimento nazionale di protezione civile per l'espletamento delle attività previste per fronteggiare gli eventi di cui al'art. 2, comma 2, lettera *c)* della legge regionale n. 7/2003, e per attività di solidarietà in presenza di crisi internazionali.

Art. 2.

*Limiti di importo e divieto di frazionamento*

1. Le procedure per l'esecuzione delle forniture e dei servizi in economia sono consentite fino all'importo di 250.000 euro.

2. Gli importi monetari, di volta in volta determinati, sono sempre da intendersi al netto degli oneri fiscali.

3. Le forniture e i servizi non possono essere frazionati artificiosamente al fine di ricondurne l'esecuzione alla disciplina del presente regolamento.

Art. 3.

*Tipologie di forniture e servizi*

1. Il ricorso al sistema di effettuazione delle spese in economia è consentito alle strutture regionali competenti in materia di protezione civile, in attività di emergenza, per l'acquisto di beni e servizi appartenenti alle seguenti tipologie:

*a)* acquisto di materiali, attrezzi, effetti di vestiario e lettereccio, vettovagliamento e nolo mezzi di soccorso;

*b)* provvista di una scorta di derrate alimentari, pasti preconfezionati, prodotti per la pulizia, prodotti per l'igiene della prima infanzia, attrezzature da cucina per mense;

*c)* acquisto e manutenzione di mezzi per il servizio della protezione civile;

*d)* provvista, riparazione, manutenzione e noleggio di macchine stradali, autoveicoli, motocici ed acquisto di materiali di ricambio ed accessori;

*e)* provvista, riparazione e manutenzione di apparecchiature tecniche, attrezzature, materiali utensili, materiali, complementi e programmi per l'informatica, la telematica e le telecomunicazioni;

*f)* alienazioni di materiali dichiarati fuori uso e debitamente periziati per il servizio della protezione civile;

*g)* provvista attrezzature e ricambi relative a macchine operatrici per segnaletica stradale sia verticale che orizzontale;

*h)* acquisto spazi informtivi (giornali, radio, tv, ecc.) per le comunicazioni in emergenza;

*i)* ideazione, esecutivo e stampa di manifesti, inviti e locandine e studi grafici per le comunicazioni in emergenza;

*l)* provvista di copie eliografiche, di disegni tecnici;

*m)* commissioni di rilievi e telerilevamenti;

*n)* acquisto e manutenzione apparecchiature per sistemi di monitoraggio e sistemi di allertamento;

*o)* provvista, riparazione e manutenzione di arredi, di attrezzi e materiali per immobili, impianti di rete e tecnologici per le sedi di gestione delle emergenze (comunali, intercomunali, centri operativi misti);

*p)* acquisto e installazione di impianti semaforici, segnali luminosi e loro parti di ricambio per attività di vigilanza e guardiania connessa con la gestione delle emergenze;

*q)* servizi fotografici, riproduzioni fotografiche o in microfilms per uso scientifico e informativo-conoscitivo;

*r)* spese postali, telefoniche e telegrafiche connesse con le attività di gestione delle emergenze;

*s)* provvista degli stampati, cancelleria ed altro materiale vario di consumo;

*t)* provvista degli oggetti di abbigliamento, vestiti e divise, materiali, attrezzature e vestiario per il personale che opera in zone operative e nelle sedi di rappresentanza;

*u)* fornitura di carburanti per il parco di automezzi e motomezzi per la gestione delle emergenze;

*v)* contratti di allacciamento, rinnovo contrattuali, forniture temporanee a carattere straordinario, installazione, manutenzione, disattivazione servizi essenziali quali energia elettrica, gas metano, approvvigionamento idrico, telecomunicazioni ed altro;

*z)* oneri relativi a perizie su progetti e a visite di sopralluogo a carattere tecnico-scientifico, indagini geotecniche e geognostiche, verifiche di agibilità;

*aa)* fornitura combustibili per riscaldamento di strutture strategiche e sensibili;

*bb)* oneri per servizi di spedizioni, imballaggi, magazzinaggio e facchinaggio;

*cc)* acquisti e servizi di rappresentanza e di onorificenza, gemellaggi in emergenza;

*dd)* servizi di assistenza domiciliare agli anziani, centri diurni, comunità alloggio e centri di prima accoglienza;

*ee)* traslochi;

*ff)* vigilanza di immobili ed aree, servizi per la custodia e la sicurezza;

*gg)* servizio trasporto per attività scolastiche ed extrascolastiche, per anziani e inabili;

*hh)* contrazioni di polizze assicurative;

*ii)* fornitura di ossigenoterapia, farmaci, parafarmaci e prodotti sanitari in genere;

*ll)* utilizzo di mezzi aerei;

*mm)* impiego di mezzi speciali e mezzi d'opera.

2. Il ricorso al sistema di effettuazione delle spese in economia è consentito altresì per tutte le forniture e servizi, non espressamente dettagliati al comma precedente, purché compatibili con l'espletamento delle attività di protezione civile.

Art. 4.

*Casi e situazioni particolari*

1. Il ricorso al sistema delle spese in economia, nel limite di importo di cui all'art. 2 è, altresì, consentito nelle seguenti ipotesi:

*a)* risoluzione di un precedente rapporto contrattuale attivato in emergenza, quando ciò sia ritenuto necessario per assicurare la prestazione del servizio;

*b)* eventi oggettivamente imprevedibili e urgenti, al fine di scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose, nonché a danno dell'igiene e salute pubblica o del patrimonio storico, artistico e culturale.

*Capo II*

RESPONSABILE

Art. 5.

*Responsabile del procedimento*

1. Per l'acquisizione di beni e servizi in economia, il direttore della protezione civile è il responsabile del procedimento in relazione ai contenuti e alla natura delle forniture e dei servizi, al quale spetta l'organizzazione delle procedure per l'autorizzazione, la scelta, l'affidamento e l'esecuzione.

2. Il responsabile del procedimento si avvale delle rilevazioni dei prezzi di mercato, ove esistenti, effettuate da amministrazione od enti a ciò preposti, ai fini di orientamento e della valutazione della congruità dei prezzi.

3. Nel caso di esigenze impreviste determinate da circostanze non imputabili all'amministrazione, che non è possibile fronteggiare con le disponibilità degli stanziamenti programmati, spetta al responsabile del procedimento formulare la proposta tendente ad ottenere le disponibilità necessarie a fronteggiare le forniture e i servizi da eseguirsi in economia nel rispetto comunque, dei principi e dei limiti previsti dal presente regolamento.

*Capo III*

ESECUZIONE DELLE SPESE IN ECONOMIA

Art. 6.

*Affidamento diretto*

1. Per le forniture ed i servizi in economia di importo fino a 5.000 euro si può procedere mediante procedura negoziata con una sola ditta individuata, se presente, all'interno dell'elenco appaltatori.

2. I prezzi indicati nel preventivo dell'affidatario, dei quali è data dimostrazione della loro convenienza con l'indicazione di ogni utile elemento in proposito, sono sottoposti al giudizio di congruità del responsabile del procedimento e conservati agli atti.

3. Si può procedere, entro il limite di 10.000 euro, mediante affidamento diretto nel caso di specialità del bene o servizio da acquisire in relazione alle caratteristiche tecniche e di mercato, circostanza da motivare adeguatamente. La ditta affidataria è individuata, se presente, all'interno dell'elenco appaltatori.

Art. 7.

*Affidamento con modalità semplificata*

1. In caso di affidamento di importo superiore a 5.000 euro fino a 50.000 euro, si può procedere mediante procedura negoziata con almeno tre ditte idonee da individuare, ove presente, nell'elenco appaltatori.

2. L'affidamento di cui al comma 1 avviene mediante gara informale da esperirsi con richiesta di presentazione di preventivi offerta.

3. Dei prezzi indicati nel preventivo dell'affidatario è data dimostrazione della convenienza con l'indicazione di ogni utile elemento in proposito. Gli stessi sono sottoposti al giudizio di congruità del responsabile del procedimento e conservati agli atti.

Art. 8.

*Affidamento con modalità formalizzata*

1. In caso di affidamento di importo superiore ai 50.000 euro e fino a 250.000 euro, si procede mediante procedura negoziata tra almeno cinque ditte idonee da individuare, ove presente, nell'elenco appaltatori.

2. Per la presentazione delle offerte è fissato un termine non inferiore a tre giorni consecutivi. In caso di urgenza, da motivare adeguatamente, determinata da avvenimenti imprevedibili per l'amministrazione, il termine può essere ridotto a uno.

3. Dei prezzi indicati nel preventivo dell'affidatario è data dimostrazione della convenienza con l'indicazione di ogni utile elemento in proposito. Gli stessi sono sottoposti al giudizio di congruità del responsabile del procedimento e conservati agli atti.

Art. 9.

*Acquisizione nei casi impellenti ed imprevedibili*

1. Per l'acquisizione di beni e servizi connessi ad indifferibili, urgenti impellenti ed imprevedibili esigenze di protezione civile si prescinde dalla richiesta di pluralità di preventivi fino all'importo di 250.000 euro.

2. Le esigenze di cui al comma 1 devono risultare da apposito provvedimento emanato dall'autorità di protezione civile, competente ai sensi della normativa vigente, secondo il principio di sussidiarietà. Il suddetto provvedimento deve indicare i motivi dello stato d'urgenza, le cause che lo hanno provocato, gli interventi necessari per rimuoverlo.

Art. 10.

*Criteri di aggiudicazione*

1. L'aggiudicazione può esere disposta anche in presenza di una sola offerta purché valida e dichiarata congrua.

Art. 11.

*Norme procedurali*

1. Per le procedure di cui al presente capo, è previsto il capitolato d'oneri salvo il caso in cui, per l'urgenza, per la natura e le caratteristiche dell'acquisto, detto capitolato sia motivatamente ritenuto non necessario. In tale ultima ipotesi devono comunque essere stabilite le modalità ed i termini di pagamento della prestazione.

2. Il capitolato d'oneri, di norma, contiene:

*a)* l'elenco delle forniture e dei servizi;

*b)* le specifiche tecnico-prestazionali e le modalità di esecuzione delle forniture e dei servizi;

*c)* il termine di inizio e durata della prestazione o di consegna dei beni oggetto della fornitura;

*d)* le modalità e termini di pagamento;

*e)* le penalità in caso di ritardo nell'esecuzione della prestazione;

*f)* il diritto della stazione appaltante, con provvedimento motivato, di risolvere unilateralmente il contratto in danno dell'affidatario in caso di suo inadempimento contrattuale.

Art. 12.

*Verifica della prestazione e pagamenti*

1. I pagamenti sono disposti entro i termini previsti dalla legge o dal singolo contratto.

2. Prima del pagamento è attestata la regolare esecuzione o collaudo della prestazione, risultante da apposito erbale, redatto dal funzionario nominati dal responsabile.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, 18 ottobre 2004

GHIGO

**04R0662**

# REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 28 settembre 2004, n. **23.**

**Modifica della legge regionale 2 agosto 2004, n. 18 (Disciplina delle deroghe previste dall'art. 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici, ed esercizio, delle stesse per la stagione venatoria 2004/2005).**

*(Pubblicata nel 1º suppl. ord.* Bollettino ufficiale *della Regione Lombardia n. 40 del 29 ottobre 2004*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL VICE PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

*Modifica dell'art. 3 della legge regionale 2 agosto 2004, n. 18*

1. Il comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 2 agosto 2004, n. 18 (Disciplina delle deroghe previste dall'art. 9 della direttiva 79/409/CEE del consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici, ed esercizio delle stesse per la stagione venatoria 2004/2005) è sostituito dal seguente:

«1. Al fine di prevenire gravi danni alle colture agricole, è autorizzato, per la stagione venatoria 2004/2005, il prelievo in deroga di esemplari appartenenti alle specie passero d'Italia (*Passer domesticus italiae*), passera mattugia (*Passer montanus*) e storno (*Sturnus vulgaris*), ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera *a)*, della dir. 79/409/CEE. La Regione, su parere motivato delle province, può limitare il prelievo venatorio in deroga sul territorio provinciale o su parte di esso.».

Art. 2.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

ilano, 28 settembre 2004

BECCALOSSI

*Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. VII/1053 del 28 settembre 2004.*

**04R0670**

LEGGE REGIONALE 5 ottobre 2004, n. **24.**

**Disciplina per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva dei carburanti.**

*(Pubblicata nel 1º suppl. ord.* Bollettino ufficiale *della Regione Lombardia n. 41 del 7 ottobre 2004*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

*Finalità e competenze della Regione*

1. La presente legge, in attuazione degli articoli 117 e 118 della Costituzione, disciplina l'installazione degli impianti e l'esercizio dell'attività di distribuzione dei carburanti nel rispetto, della normativa comunitaria, delle disposizioni legislative dello Stato e nel quadro delle competenze concorrenti, al fine di garantire:

*a)* la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete;

*b)* il contenimento dei prezzi di vendita;

*c)* la presenza di livelli di servizio adeguati alle caratteri stiche del territorio;

*d)* lo sviluppo dell'offerta di prodotti a limitato impatto ambientale, anche mediante forme di incentivazione che utilizzino le risorse previste dalle leggi di riferimento;

*e)* la corretta informazione e pubblicizzazione dei prezzi.

2. La Regione svolge la funzione di indirizzo, coordinamento e controllo dell'attuazione delle disposizioni contenute nella presente legge.

3. La Regione determina gli orari ed i turni di apertura e chiusura degli impianti di distribuzione carburanti e rilascia il parere vincolante di conformità ai provvedimenti attuativi della presente legge, in merito alle istanze di realizzazione di nuovi impianti stradali e autostradali e alle modifiche relative ai soli impianti di gas di petrolio liquefatto (GPL) e metano.

Art. 2.

*D e f i n i z i o n i*

1. Ai fini dell'applicazione della presente legge e dei provvedimenti attuativi di cui all'art. 3 si intende per:

*a)* carburanti: le benzine, le miscele di benzine e olio lubrificante, il gasolio per autotrazione, il GPL per autotrazione, il gas metano e ogni altro carburante per autotrazione conforme ai requisiti tecnici indicati per ciascun carburante nelle tabelle della commissione tecnica di unificazione dell'autoveicolo (CUNA);

*b)* rete: l'insieme degli impianti eroganti carburante per autotrazione, ubicati sulla rete stradale, ad esclusione degli impianti ubicati sulla rete autostradale, sui raccordi e sulle tangenziali classificate come autostrade, nonché degli impianti ad uso privato, per aeromobili e per natanti;

*c)* impianto: il complesso commerciale unitario costituito da una o più colonnine di erogazione di carburante per autotrazione, nonché dai servizi e dalle attività economiche accessorie ed integrative;

*d)* impianto self-service pre-pagamento: il complesso di apparecchiature per l'erogazione automatica di carburante senza l'assistenza di apposito personale con pagamento preventivo al rifornimento;

*e)* impianto self-service post-pagamento: il complesso di apparecchiature per il comando e il controllo a distanza dell'erogatore da parte di apposito incaricato, con pagamento successivo al rifornimento;

*f)* impianto non assistito: impianto funzionante unicamente in modalità self-service pre-pagameno, senza la presenza del gestore durante l'orario di apertura, ubicato esclusivamente nelle zone svantaggiate e prive di impianti;

*g)* erogatore: l'insieme delle attezzature che realizzano il trasferimento del carburante dall'impianto di distribuzione all'automezzo e ne misurano contemporaneamente le quantità trasferite ed il corrispondente importo;

*h)* erogato: la quantità complessiva di prodotti venduti nell'anno dall'impianto sulla base dei dati risultanti dai prospetti riepilogativi delle chiusure forniti dall'ufficio tecnico di finanza (UTF), ivi compresi quelli riguardanti il metano per autotrazione;

*i)* ristrutturazione totale dell'impianto: il completo rifacimento dell'impianto comprendente la totale sostituzione o il riposizionamento delle attrezzature petrolifere;

*j)* servizi accessori all'utente: servizi di erogazione e controllo aria ed acqua, servizi di lubrificazione, officina leggera, elettrauto, gommista, autolavaggio, offerta di aree attrezzate per camper, servizi igienici di uso pubblico,vendita accessori per l'auto, centro di informazioni turistiche, servizio fax e fotocopie, punto telefonico pubblico, servizi bancari, vendita di prodotti alimentari e non alimentari, somministrazione di alimenti e bevande, rivendita quotidiani e periodici, rivendita tabacchi, lotteria ed altre attività simili.

Art. 3.

*Provvedimenti di attuazione*

1. Il consiglio regionale su proposta della giunta, sentita la consulta regionale carburanti di cui all'art. 18 e previ studi di settore affidati all'Istituto regionale di ricerca (IRER), entro centocinquanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva il programma di razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti contenente indicazioni relative a:

*a)* i requisiti qualitativi e quantitativi necessari per la realizzazione di nuovi impianti e quelli relativi alle modifiche degli impianti esistenti, nonché la determinazione delle superfici minime dei nuovi impianti;

*b)* la definizione dei criteri di incompatibilità degli impianti e delle distanze minime da rispettare nella realizzazione degli impianti;

*c)* l'individuazione dei bacini di utenza, delineati in relazione alle, caratteristiche economiche, territoriali e viabilistiche del territorio regionale al fine di garantire una articolata presenza del servizio di distribuzione carburanti su scala regionale e di evitare fenomeni di squilibrio territoriale;

*d)* l'individuazione degli obiettivi di bacino ed i conseguenti strumenti per il raggiungimento degli stessi;

*e)* l'individuazione delle aree carenti di impianti, territorialmente svantaggiate, in cui è possibile installare particolari tipologie di impianti e prevedere possibili agevolazioni.

2. La giunta regionale, sentita la consulta regionale carburanti, entro centocinquanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva i provvedimenti relativi alle procedure per la realizzazione dei ruovi impianti e per le modifiche degli impianti esistenti, per i collaudi degli impianti, per il rilascio del parere vincolante di conformità alle disposizioni regionali sulle istanze di realizzazione di nuovi impianti stradali ed autostradali, comprese le modifiche relative ai soli impianti GPL e metano, nonché per la determinazione degli orari ed i turni di apertura e chiusura degli impianti.

Art. 4.

*Sistema informativo*

1. La Regione effettua il rilevamento dell'evoluzione del processo di razionalizzazione della rete distributiva e comunica annualmente al competente ministero i risultati dello stesso.

2, L'UTF e i titolari di autorizzazione, ai fini del rilevamento dell'evoluzione di cui al comma 1, comunicano; annualmente agli uffici regionali competenti i dati relativi al prodotto erogato per ogni impianto.

3. I comuni comunicano alla Regione i dati riferiti agli impianti presenti sul loro territorio.

Art. 5.

*Competenze dei comuni*

1. I comuni esercitano le funzioni amministrative concernenti:

*a)* il rilascio delle autorizzazioni per, l'installazione degli impianti e l'esercizio dell'attività di distribuzione carburanti, comprese le concessioni di impianti autostradali;

*b)* il rilascio delle autorizzazioni alle modifiche degli impianti, nei casi in cui sono richieste;

*c)* il rilascio dell'autorizzazione per la rimozione dell'impianto;

*d)* la definizione del piano urbanistico di localizzione degli impianti stradali di distribuzione di carburanti di cui all'art. 6, comma 2;

*e)* il rilascio delle autorizzazioni al prelievo ed al trasporto di carburanti in recipienti mobili di capacità complessiva superiore a cinquanta litri;

*f)* il rilascio delle autorizzazioni per gli impianti di distribuzione di carburante ad uso privato, inclusi impianti per aeromobili e per natanti ad uso privato;

*g)* il rilascio di autorizzazioni per impianti di distribuzione carburanti per natanti ed aeromobili ad uso pubblico;

*h)* il rilascio delle autorizzazioni alla sospensione temporanea dell'esercizio degli impianti;

*i)* la revoca, la sospensione è la decadenza delle autorizzazioni;

*j)* la convocazione e il coordinamento della commissione di collaudo degli impianti nei casi previsti e l'autorizzazione al loro esercizio provvisorio;

*k)* l'applicazione delle sanzioni amministrative;

*l)* le verifiche di incompatibilità degli impianti in relazione alla sicurezza viabilistica;

*m)* le verifiche tecniche sugli impianti ai fini della sicurezza sanitaria ed ambientale al sensi delle norme vigenti;

*n)* l'autorizzazione delle deroghe in materia di orari e turni di servizio;

*o)* la ricezione delle comunicazioni relative alle modifiche degli impianti non soggette a preventiva autorizzazione e al trasferimento di titolarità dell'autorizzazione, di cui agli articuli 8 e 16.

2. Le competenze di cui al presente articolo sono esercitate avvalendosi dello sportello unico, e istituito e operante, e nel rispetto dei provvedimenti di cui all'art. 3.

Art. 6.

*Localizzazione impianti*

1. I nuovi impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione sono realizzati in conformità ai provvedimenti di cui all'art. 3.

2. I comuni, entro centoottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individuano i criteri urbanistici, i requisiti e le caratteristiche urbanistiche delle aree private sulle quali possono essere installati i nuovi impianti di distribuzio ne carburanti, o realizzate le ristrutturazioni totali degli impianti esistenti, anche inelazione ad attività commerciali integrative. Contestualmente i comuni stabiliscono le norme applicabili a tali aree, comprese quelle sulle dimensioni delle superfici edificabili, in presenza delle quali i comuni stessi sono tenuti a rilasciare la concessione edilizia per la realizzazione dell'impianto.

3. La localizzazione degli impianti di carburanti - costituisce un adeguamento dei strumenti urbanistici in tutte le zone e sottozone del piano regolatore generale non sottoposte a vincoli paesaggistici, ambientali ovvero monumentali e non comprese nelle zone territoriali omogenee A e nei centri storici.

4. I comuni possono autorizzare l'installazione di nuovi impianti su aree di loro proprietà, appositamente individuate, nel rispetto di quanto previsto dai commi 1, 2 e 3. L'assegnazione è effettuata attraverso le procedure di evidenza pubblica.

Art. 7.

*Nuovi impianti*

1. L'autorizzazione per l'installazione di nuovi impianti stradali di carburanti, di competenza del comune, è subordinata esclusivamente alle seguenti verifiche di conformità:

*a)* alle disposizioni degli strumenti urbanistici comunali;

*b)* alle prescrizioni fiscali;

*c)* alle prescrizioni concernenti la sicurezza sanitaria, ambientale e stradale;

*d)* alle disposizioni per la tutela dei beni storici e artistici;

*e)* ai provvedimenti di cui all'art. 3;

*f)* al parere vincolante di conformità di iui all'art. 1, comma 3.

2. Contestualmente all'autorizzazione di cui al comma 1 il comune rilascia la concessione edilizia di cui all'art. 6, comma 2.

3. L'autorizzazione è subordinata al rispetto delle prescrizioni di prevenzione incendi secondo le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59).

4. La richiesta di autorizzazione si intende accolta se trascorsi centoventi giorni dalla data dl presentazione della stessa, risultante dal protocollo comunale, il comune non comunica il diniego all'interessato. Al silenzio-assenso si applicano gli articoli 4 e 5 della legge regionale 22 luglio 2002, n. 15 (legge di semplificazione 2001. Semplicazione legislativa mediante abrogazione di leggi regionali, interventi di smplificazione amministrativa e delegificazione).

5. I comuni appartenenti alle comunità montane ed i piccoli comuni di cui alla legge regionale 5 maggio 2004, n. 11 (Misure di sostegno a favore dei piccoli comuni della Lombardia) possono autrizzare, anche in deroga ai vincoli stabiliti dalla presente legge, l'apertura di un nuovo punto vendita di distribuzione carburanti nel caso ne siano sprovvisti e non esistano altri impianti a distanza stradale inferiore a km 5 dall'impianto che si prevede di realizzare. Le pocedure amministrative ed ogni altra previsione relativa all'aplicazione del presente comma sono determinate dai provvedimenti di cui all'art. 3.

Art. 8.

*Modifiche degli impianti*

1. Sono soggette a preventiva comunicazione le seguenti modifiche degli Impianti di ditribuzione carburanti:

*a)* sostituzione di colonnine a semplice o doppia erogazione con altre a doppia o multipla erogazione e viceversa, per prodotti già autorizzati;

*b)* aumento o diminuzione del numero di colonnine, per prodotti già autorizzati;

*c)* installazione di apparecchi accettatori di carte di credito;

*d)* cambia di destinazione delle colonnine, per prodotti già autorizzati;

*e)* cambio di destinazione dei serbatoi e conseguenti modifiche dei collegamenti meccanici, per prodotti già autorizzati;

*f)* variazione del numero o delle capacità di stoccaggio dei serbatoi o del loro posizionamento, per prodotti già, autorizzati;

*g)* detenzione o variazione delle quantità di olio lubrificante o di petrolio lampante dulterato per riscaldamento domestico, confezionati nei prescritti recipienti, detenuti presso l'impianto, per la vendita al pubblico;

*h)* installazione di apparecchiature self-service post-pagamento, nonché di apparecchiature self-service pre-pagamento o estensione di quelle esistenti ad altri prodotti già autorizzati;

*i)* installazione di colonnine per l'alimentazione di veicoli elettrici;

*j)* ogni altra modifica alle attrezzature petrolifere dell'impianto non espressamente elencate al comma 3.

2. Ai fini di cui al comma 1, il titolare dell'autorizzazione invia al comune alla Regione, ai vigili del fuoco e all'UTF competenti per territorio, all'ente proprietario della strada o alla, società titolare della concessione autostradale, apposita comunicazione nella quale attesta che le modifiche rispettano le norme edilizie, urbanistiche, ambientali, fiscali, di sicurezza sanitaria e stradale e di prevenzione incendi. Le modifiche di cui al comma 1 non sono soggette a collaudo, né alla procedura di esercizio provvisorio.

3. Sono soggette a preventiva autorizzazione del comune competente le seguenti modifiche degli impianti di distribuzione carburanti:

*a)* aggiunta di nuovi prodotti petroliferi o idrocarburi diversi da quelli già autorizzati;

*b)* ristrutturazione totale dell'impianto;

*c)* trasformazione di impianti, da servito in impianti non assistiti da personale, funzionanti escluivamente in modalità self-service prepagamento.

4. Le procedure amministrative ed ogni altra disposizione relativà all'applicazione del presente articolo sono determinate dal provvedimenti di cui all'art. 3. Alle modifiche soggetta a preventiva autorizzazione si applica la disciplina del silenzio-assenso di cui all'art. 7, comma 4.

Art. 9.

*Impianti GPL e impianti di metano per autotrazione*

1. I nuovi impianti di distribuzione di GPL o metano per autotrazione, sia ad uso pubblico che ad uso privato, e l'aggiunta di tali prodotti, su impianti esistenti sono auorizzati dal comune con le procedure ed i criteri definiti per i rispettivi usi dai provvedimenti di cui all'art. 3.

2. Per le autorizzazioni inerenti agli impianti di distribuzione metano per autotrazione, sia ad usò pubblico che ad uso privato, è per raggiunta di tale prodotto su impianti esistenti, il comune indice una conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), alla quale partecipano:

*a)* la Regione, per il parere vincolante di conformità di cui all'art. 1, comma 3 sugli impianti ad uso pubblico;

*b)* l'Azienda sanitaria locale (ASL territorialmente competerne, per gli aspetti di sicurezza sanitaria;

*c)* l'Azienda regionale per l'ambiente (ARPA) territoriali mente competente, per gli aspetti di sicurezza e tutela dell'ambiente;

*d)* il comando provinciale dei vigili del fuoco, per il parere di conformità alle norme tecniche e di sicurezza vigenti in materia;

*e)* l'ente proprietario della strada e l'UTF territorialmente competente, per gli aspetti di natura tributaria.

3. In caso di inerzia del comune nell'indizione della conferenza di servizi nei termini individuati dai provvedimenti di cui all'art. 3, la giunta regionale, previa diffida ad adempiere, indice la conferenza di servizi.

Art. 10.

*Impianti autostradali*

1. Il comune rilascia il provvedimento di concessione relativo all'installazione e all'esercizio degli impianti di distribuzione di carburanti ubicati lungo le autostrade e i raccordi autostradali, secondo le specifiche modalità previste dai provvedimenti di cui all'art. 3, che disciplinanoanche i trasferimenti di titolarità delle concessioni e le modifiche degli impianti.

2. La concessione ha validità diciottennale ed è soggetta a rinnovo.

3. Per le concessioni inerenti all'installazione degli impianti e all'esercizio dell'attività di distribuzione carburanti ubicati lungo le autostrade e i raccordi autostradali, il comune indice una conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14 e eguenti della legge n. 241/1990, alla quale partecipano:

*a)* la Regione, per il parere vincolante di conformità di cui all'art. 1, comma 3;

*b)* l'ASL territorialmente competente, per gli aspetti di sicurezza sanitaria;

*c)* l'ARPA territorialmente competente, per gli aspetti di sicurezza e tutela dell'ambiente;

*d)* il comando provinciale dei vigili del fuoco, per il parere di conformità alle norme tecniche e di sicurezza vigenti in materia;

*e)* l'ente proprietario della strada e l'UTF territorialmente competente, per gli aspetti di natura tributaria.

4. In caso di inerzia del comune nell'indizione della conferenza di servizi entro i termini individuati dai provvedimenti di cui all'art. 3, la giunta regionale, previa diffida ad adempiere, indice la conferenza di servizi.

5. La concessione è subordinata, oltre che al possesso dei requisiti di cui all'art. 13, all'accertamento della capacità tecnico-organizzativa ed economica richiesta dall'art. 16, comma 3, del decreto-legge 26 ottobre 1970; n. 745 (Provvedimenti straordinari per la ripresa economica) convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, al fine di garantire l'espletamento del pubblico servizio di distribuzione carburanti.

6. Il trasferimento della titolarità della concessione relativa agli impianti autostradali di distribuzione di carburanti è soggetto ad autorizzazione del comune. A tal fine la società subentrante presenta apposita domanda ai comune competente, redatta secondo le modalità individuate dai provvedimenti di cui all'art. 3, e sottoscritta per assepso dalla società titolare della concessione.

7. Il comune, verificata la completezza della richiesta di trasferimento della titolarità della concessione, anche in telazione ai documenti allegati alla stessa, individuati dai provvedimenti di cui all'art. 3; emette il relativo provvedimento d'autorizzazione.

Art. 11.

*Impianti di distribuzione ad uso privato*

1. Per impianto di distribuzione carburanti per autotrazione ad uso privato si intendono tutte e attrezzature fisse o mobili ubicate in spazi all'interno di stabilimenti, cantieri, magazzini, e simili di proprietà o in uso esclusivo, destinate al rifornimento di automezzi di proprietà o in leasing in detenzione al titolare dell'autorizzazione, con esclusione delle attrezzature fisse o mobili destinate ai carburanti agevolati per uso agricolo. Per questa tipologia di impianti vige il divieto di cessione di carburanti a terzi, sia a titolo oneroso che gratuito.

2. Gli automezzi di proprietà o in uso esclusivo delle compagnie aeree e tutti quelli adibiti esclusivamente alle attività operative all'interno del sedime aeroportuale, possono rifornirsi di carburante, in deroga al divieto di cui al comma 1, presso gli impianti ad uso privato situati all'interno degli aeroporti internazionali previo accordo con i soggetti che gestiscono gli stessi aeroporti situati nel territorio regionale.

3. Nel caso di autorizzazioni rilasciate a enti pubblici, o società a partecipazione maggioritaria pubblica, gli stessi possono rifornire oltre agli automezzi di proprietà o in leasing, anche automezzi di proprietà o in leasing di altri enti o società pubbliche da loro controllate.

4. L'autorizzazione degli impianti è rilasciata dal comune nel rispetto dei criteri e delle procedure stabilite dai provvedimenti di cui all'art. 3.

Art. 12.

*Impianti per natanti e aeromobili*

1. Gli impianti per il rifornimento di natanti e quelli per il rifornimento di aeromobili ad uso pubblico e le loro modifiche sono autorizzati dal comune nel quale ha sede l'impianto secondo le procedure previste per gli impianti di distribuzione della rete stradale, in conformità a quanto previsto dai provvedimenti di cui all'art. 3, che disciplinano anche le deroghe alla programmazione regionale degli impianti stessi.

2. Gli impianti devono essere adibiti all'esclusivo rifornimento di natanti o aeromobili con impossibilità di rifornimento di autoveicoli.

3. Gli impianti per il rifornimento di natanti e quelli per il rifornimento di aeromobili ad uso privato sono autorizzati dal comune alle medesime condizioni e nel rispetto della disciplina applicabile per gli impianti di distribuzione carburanti per autotrazione ad uso privato, nonché in conformità a quanto previsto dai provvedimenti di cui all'art. 3.

Art. 13.

*Requisiti soggettivi del richiedente*

1. Il richiedente l'autorizzazione per l'installazione e l'esercizio di un, impianto stradale di distribuzione carburanti per autotrazione deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

*a)* aver compiuto diciotto anni;

*b)* essere cittadino italiano, o persona giuridica italiana o degli Stati dell'Unione europea, oppure società aventi la sede legale in Italia o negli Stati dell'Unione europea; oppure persona fisica o giuridica avente nazionalità di Stati che ammettano i cittadini, gli enti e le società italiane all'esercizio dell'attività di distribuzione di carburanti per uso di autotrazione.

2. L'autorizzazione non può essere rilasciatà, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, a coloro che:

*a)* sono stati dichiarati falliti;

*b)* hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per delitto non colposo a pena detentiva non inferiore nel minimo a due anni e nel massimo a cinque anni, o una condanna che comporta la interdizione dai pubblici uffici di durata superiore a tre anni;

*c)* sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenziolie nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), o nei cui confronti è stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia), ovvero sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza.

3. Il divieto di esercizio dell'attività di distribuzione carburanti permane per cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata o si sia in altro modo estinta, ovvero, qualora sia stata concessa la sospensione condizionale, della pena, dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza.

4. In caso di società i requisiti di cui al comma 2 sono posseduti dal legale rappresentante o da altra persona specificatamente preposta all'attività di distribuzione carburanti.

Art. 14.

*Collaudo ed esercizio provvisorio*

1. Ad ultimazione dei lavori e prima della messa in esercizio i nuovi impianti e quelli potenziati con i prodotti metano e GPL devono essere collaudati, su richiesta del titolare dell'autorizzazione, da apposita commissione nominata dal comune e composta da rappresentanti designati da:

*a)* comune, il cui rappresentante svolge le funzioni di presidente;

*b)* comando provinciale dei vigili del fuoco;

*c)* UTF competente per territorio;

*d)* ASL competente per territorio;

*e)* ARPA competente per territorio.

2. Il collaudo è effettuato entro sessanta giorni dai ricevimento, da parte del comune, della richiesta dell'interessato. In attesa del collaudo il comune autorizza, su richiesta del titolare dell'autorizzazione, l'esercizio provvisorio dell'impianto. Gli oneri del collaudo sono a carico del richiedente.

3. L'autorizzazione all'esercizio provvisorio non può avere ad oggetto le apparecchiature destinate al contenimento o all'erogazione del prodotto GPL e del prodotto metano.

4. Le procedure e le, modalità per il collaudo e per l'autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'impianto sono definite dai provvedimenti di cui all'art. 3.

Art. 15.

*Sospensione volontaria dell'attività*

1. L'esercizio degli impianti stradali di distribuzione carburanti può essere sospeso, per un periodo non superiore a dodici, mesi, previa autorizzazione del comune, rilasciata su motivata richiesta del titolare.

2. La proroga della sospensione, per un ulteriore periodo non superiore a dodici mesi, può essere autorizzata solo per documentati motivi che devono essere comunicati al comune prima del termine dell'originaria scadenza, oppure nel caso in cui il titolare dell'autorizzazione abbia presentato richiesta di volontario trasferimento o concentrazione dell'impianto.

3. Le procedure relative agli impianti la cui attività è temporaneamente sosprsa e alle verifiche dei comuni in relazione alla riattivazione degli stessi sono stabilite dai provvedimenti di cui all'art. 3.

Art. 16.

*Trasferimento di titolarità dell'autorizzazione*

1. Le parti interessate danno comunicazione al comune, alla Regione, al comando dei vigili del fuoco e all'UTF competenti del trasferimento della titolarità dell'autorizzazione di un impianto stradale di distribuzione carburanti attivo e funzionante, o la cui attività sia temporaneamente sospesa con apposita autorizzazione comunale, entro quindici giorni dalla data di registrazione dell'atto di compravendita ovvero dalla data di registrazione dell'atto di cessione o affitto di azienda o di ramo di azienda. Alla comunicazione deve essere allegata copia dell'atto registrato.

2. Il subentrante deve allegare alla comunicazione di cui al comma 1 anche la documentazione comprovante il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 13.

Art. 17.

*Comunicazioni agli utenti*

1. I gestori degli impianti di distribuzione dei carburanti per autotrazione devono esporre in modo visibile al pubblico idoneo cartello, posizionato in prossimità degli accessi recante:

*a)* i prezzi praticati alla pompa erogati secondo le modalità del servizio offerto;

*b)* l'orario di apertura ed i turni di apertura degli impianti.

Art. 18.

*Consulta regionale carburanti*

1. È istituita, senza oneri aggiuntivi al bilancio regionale, la consulta regionale carburanti con compiti consultivi di analisi e di formulazione di proposte in ordine al processo di ristrutturazione e ammodernamento della rete di distribuzione dei carburanti, nonché di monitoraggio dell'andamento dei relativi prezzi, al fine di fornire una informazione completa, semplice e trasparente ai consumatori. La giunta regionale, sentito il parere della commissione consiliare competente, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ne stabilisce con apposito provvedimento la composizione, il funzionamento e la durata.

2. La consulta è costituita con decreto della direzione regionale competente.

Art. 19.

*V i g i l a n z a*

1. La vigilanza sull'osservanza delle disposizioni contenute nella presente legge spetta ai comuni.

2. Sono fatti salvi i controlli di natura fiscale e quelli inerenti alla tutela della sicurezza pubblica e alla sicurezza sanitaria, ambientale e stradale previsti dalle normative di settore.

Art. 20.

*Revoca, sospensione e decadnza dell'autorizzazione*

1. Le autorizzazioni relative agli impianti di distribuzione di carburanti sono revocate dal comune in caso di:

*a)* sospensione non autorizzata dell'esercizio dell'attività dell'impianto, previa diffida alla riapertura entro un termine definito dal comune;

*b)* cessione di carburanti a terzi a titolo oneroso o gratuito negli impianti ad uso privato di cui all'art. 11;

*c)* esercizio dell'impianto in assenza dl preventivo collaudo o autorizzazione all'esercizio provvisorio di cui all'art. 14. Nel caso di singoli componenti dell'impianto non collaudati, la revoca viene disposta solo per gli stessi;

*d)* impianto risultato non compatibile dopo le verifiche di cui all'art. 5, comma 1, lettera *l)*.

2. Nel caso di cui al comma 1, lettera *d)*, il povvedimento di revoca è sospeso per un periodo massimo di, dodici mesi, qualora il titolare de l'autorizzazione dell'impianto incompatibile dichiari di voler realizzare un nuovo impianto. Trascorso tale termine il provvedimento,di revoca è definitivo;

3. Il comune può sospendere l'autorizzazione con provvedimento motivato, per un periodo definito, nei seguenti casi:

*a)* esercizio dell'impianto in violazione delle prescrizioni in materia di sicurezza sanitaria, di tutela ambientale e di prevenzione incendi. La sospensione dura fino a quando il titolare dell'autorizzazione non adempia, nel termine fissato dal provvedimento di sospensione, alle prescrizioni previste dalle normative di riferimento. Nel caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni nel ter mine assegnato, salvo proroga per gravi e comprovati motivi, il comune procede alla revoca dll'atitorizzazione;

*b)* esercizio dell'impianto in difformità da quanto stabilito nell'autorizzazione, sino alla eliminazione delle filosofia.

4. La decadenza dell'autorizzazione, dichiarata dal comune interessato, si verifica nei seguenti casi:

*a)* quando il titolare dell'autorizzazione non attivi l'impianto ventiquattro mesi dal suo rilascio, salvo concessa su richiesta dell'interessato, per gravi e comprovati motivi;

*b)* quando il titolare dell'autorizzazione per impianti metano non attivi l'impianto entro un anno dal suo rilascio o dalla maturazione del silenzio assenso, salvo proroga consessa su richiesta dell'interessato, per gravi e comprovati motivi;

*c)* perdita da parte del titolare dell'autorizzazione dei requisiti soggetti di cui all'art. 13;

*d)* rimozione degli impianti senza la preventiva autorizzazine comuale;

*e)* quando l'interessato, verificatasi l'ipotesi del silenzio assenso: di cui all'art. 7, comma 4, e previa diffida ad adempiere, non comunichi al comune l'accettazione del silenzio assenso, nel termine di duecentoquaranta giorni dalla data di presentazione della richiesta di autorizzazione.

5. Le autorizzazioni revocate e decadute non sono utilizzabili ai fin della rilocalizzazione degli impianti in relazione alla programmazione regionale della rete distributiva di cui all'art. 3.

Art. 21.

*Sanzioni amministrative*

1. È sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000,00 euro a 4.000,00 euro e alla sanzione accesoria della confisca delle attrezzature non autorizzate chiunque installi impianti di distribuzione carburanti, o eserciti l'attività di distribuzione o realizzi modifiche agli impianti espressamente soggette ad autorizzazione senza la preventiva autorizzazione.

2. È sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria di 1.500,00 euro e alla sanzione accessoria della confisca delle attrezzature non autorizzate chiunque installi impianti di distribuzione carburanti ad uso privato o eserciti l'attività di distribuzione carburanti ad uso privato, senza la preventiva autorizzazione.

3. È sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 300,00 euro a 1.000,00 euro chiunque violi le disposizioni regionali e comunali in materia di orari di apertura e di chiusura degli impianti di carburante. In caso di recidiva; oltre la sanzione amministrativa, può essere disposta la chiusura dell'impianto fino ad un massimo di quindici giorni.

4. È sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria di 1.000,00 euro chiunque non adempia all'obbligo di pubblicizzazione dei prezzi praticati, degli orari e del turni di apertura dell'impianto secondo le modalità previste dall'art. 17.

5. L'applicazione delle sanzioni previste dai commi 1, 2, 3 e 4 è di competenza del comune ove è installato l'impianto.

6. Il procedimento per l'applicazione delle sanzioni previste dal presente articolo è regolato dalla legge regionale 5 dicembre 1983, n. 90 (Norme di attuazione della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale).

Art. 22.

*Norma transitoria e abrogazioni*

1. All'entrata in vigore della presente legge continuano ad, applicarsi i piani urbanistici di localizzazione di cui all'art. 6, comma 2, già adottati dai comuni in applicazione dell'art. 2. comma 1, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 (Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera *c)* della legge 15 marzo 1997, n. 59).

2. Nei comuni che alla data di entrata in vigore della presente legge siano privi del piano urbanistico di localizzazione degli impianti stradali di distribuzione di carburante, la localizzazione dei nuovi impianti continua, ad avvenire in conformità alle disposizioni stabilite dalla deliberazione della giunta regionale 29 febbraio 2000, n. VI/48714 (Individuazione, in via sostitutiva, dei requisiti è delle caratteristiche delle aree, per la localizzazione degli impianti stradali di distribuzione carburanti, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 8 settembre 1999, n. 346 come modificato dalla legge 28 dicembre 1999, n. 496, da applicare nei casi di inadempimento da parte dei comuni), pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione n. 11 serie ordinaria del 13 marzo 2000.

3. Fino all'approvazione dei provvedimenti attuativi ed applicativi della presente legge restano in vigore le disposizioni contenute nel regolamento regionale 13 maggio 2002, n. 2 (Attuazione del programma di razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti «d.c.r. 29 settembre 1999, n. VII/309»).

4. Sono o restano abrogati:

*a)* il comma 1 dell'art. 12 e il comma 2 dell'art. 15 della legge regionale 23 luglio 1999, n. 14 (Norme in materia di commercio in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 «Riforma della disciplina relativa al settore commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59» e disposizioni attuative del decerto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 «Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera *c)* della legge 15 marzo 1997, n. 59»);

*b)* i commi 81 e 83 dell'art. 2 della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del decreto legiaslativo 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»).

Art. 23.

*Norma finanziaria*

1. Alle spese per le attività di indirizzo programmatico relative al programma di razionalizzazione della rete di distribuzione, di cui all'art. 3 e per il monitoraggio del processo di razionalizzazione, di cui all'art. 4, comma 1, si provvede con le apposite risorse stanziate all'UPB 5.0.2.0.2.186 «Consulenze» dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione 2004 e pluriennale a legislazione vigente 2004-2006.

La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 5 ottobre 2004

FORMIGONI

*Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. VII/1055 del 28 settembre 2004.*

**04R0672**

LEGGE REGIONALE 21 ottobre 2004, n. **25.**

**Conferimento di funzioni ad Infrastrutture lombarde S.p.a. con modifiche di leggi regionali.**

*(Pubblicata nel 1º suppl. ord.* Bollettino ufficiale *della Regione Lombardia n. 43 del 22 ottobre 2004*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

*Modifiche alla legge regionale 4 maggio 2001, n. 9 «Programmazione e sviluppo della rete viaria di interesse regionale»*

1. Alla legge regionale 4 maggio 2001, n. 9 (Programmazione e sviluppo della rete viaria di interesse regionale) sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* dopo l'art. 10 è inserito il seguente:

«Art. 10-*bis (Conferimento di funzioni a infrastrutture lombarde S.p.a.).* — 1. La giunta regionale può conferire a infrastrutture lombarde S.p.a., costituita ai sensi dell'art. 23, comma 3-*bis*, della legge regionale 29 ottobre 1998, n. 22 (Riforma del trasporto pubblico locale in Lombardia) e dell'art. 15-*bis* della legge regionale 2 dicembre 1994, n. 36 (Amministrazione dei beni immobili regionali), le seguenti funzioni di cui agli articoli 7, 8 e 9:

*a)* funzioni relative all'affidamento, mediante esperimento delle procedure di evidenza pubblica di cui all'art. 8, e al rilascio della concessione di autostrada regionale;

*b)* funzioni relative al controllo e alla vigilanza sull'esecuzione della concessione in sede di progettazione definitiva ed esecutiva, nonché realizzazione e gestione dell'opera, così come definite nell'ambito della convenzione di cui al comma 2;

*c)* funzioni attuative delle procedure concessorie di cui al regolamento previsto dall'art. 8, comma 2;

*d)* funzioni relative all'introito dei canoni di concessione.

2. La giunta regionale affida direttamente le funzioni di cui al comma 1 mediante approvazione di specifiche convenzioni, con le quali:

*a)* si definiscono le funzioni conferite a Infrastrutture lombarde S.p.a.;

*b)* si regolano i rapporti economici tra la Regione e Infrastrutture lombarde S.p.a., ivi comprese, eventualmente, le modalità di riscossione, di riversamento alla Regione, nonché di acquisizione al bilancio della società dei canoni sulle concessioni.

3. La disciplina della concessione di cui al comma 1, lettera *a)*, è stabilita in apposita convenzione il cui schema, che deve essere approvato dalla giunta regionale prima dell'esperimento delle procedure di aggiudicazione, regola i rapporti giuridici, economici, finanziari e patrimoniali tra Infrastrutture lombarde S.p.a. e il soggetto concessionario.

4. La concessione di cui al comma 1, lettera *a)*, è rilasciata previa acquisizione del parere della giunta regionale sugli schemi di concessione e relativa convenzione predisposti.

5. Qualora l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento correlato alla realizzazione dell'intervento, per la concessione del quale la Regione Lombardia si avvale di Infrastrutture lombarde S.p.a., non possa essere conseguito con soli investimenti privati, di altri soggetti pubblici o privati e/o con l'apporto di Infrastrutture lombarde S.p.a., è facoltà della giunta regionale stabilire l'importo e le modalità di erogazione di un proprio contributo, che in tal caso non può superare il 50% dell'investimento.

6. È facoltà della giunta regionale procedere direttamente all'affidamento della concessione di cui all'art. 7, comma 2, qualora il richiedente sia Infrastrutture lombarde S.p.a.

7. Nel caso previsto dal comma 6, Infrastrutture lombarde S.p.a. affida tutti i lavori, compresi quelli di manutenzione ordinaria ed esclusi quelli necessari ad assicurare la minuta manutenzione e per esigenze di sicurezza e di sgombero della sede autostradale, con le modalità previste dalla vigente legislazione in materia di appalto di opere pubbliche.

8. Nei casi previsti dai commi 1, lettera *a)*, e 6, alla scadenza della concessione l'autostrada regionale torna nella disponibilità della Regione in buono stato di conservazione»;

*b)* il comma 1 dell'art. 11 è sostituito dal seguente:

«1. La Regione, anche tramite Infrastrutture lombarde S.p.a., promuove la realizzazione di interventi infrastrutturali per la mobilità, ivi compresa la realizzazione di strade extraurbane e urbane, nonché altre infrastrutture di trasporto e pedaggio, in regime di finanza di progetto.».

Art. 2.

*Modifiche alla legge regionale 22 dicembre 2003, n. 27 «Disposizioni per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9-*ter *della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione". Collegato 2004».*

1. Alla legge regionale 22 dicembre 2003, n. 27 (Disposizioni per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9-*ter* della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione». Collegato 2004) sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* il comma 3 dell'art. 1 è sostituito dal seguente:

«3. La Regione può conferire ad Infrastrutture lombarde S.p.a., costituita ai sensi dell'art. 23, comma 3-*bis*, della legge regionale 29 ottobre 1998, n. 22 (Riforma del trasporto pubblico locale in Lombardia) e dell'art. 15-*bis* della legge regionale 2 dicembre 1994, n. 36 (Amministrazione dei beni immobili regionali), le funzioni relative all'esperimento delle procedure di evidenza pubblica per la progettazione, l'affidamento e l'aggiudicazione dei lavori concernenti infrastrutture ed opere di interesse regionale, nonché le connesse funzioni di committente.»;

*b)* dopo il comma 3 dell'art. 1 è inserito il seguente:

«3-*bis*. Gli enti dipendenti della Regione e le aziende sanitarie regionali conferiscono ad Infrastrutture lombarde S.p.a. le funzioni relative all'esperimento delle procedure di evidenza pubblica per la progettazione, l'affidamento e l'aggiudicazione dei lavori concernenti infrastrutture ed opere di interesse regionale individuate dalla giunta regionale, nonché le connesse funzioni di committente.».

Art. 3.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 21 ottobre 2004

FORMIGONI

*Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. VII/1082 del 19 ottobre 2004.*

**04R0671**

# REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE
# (Provincia di Bolzano)

## DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 12 gennaio 2004, n. 1.

**Regolamento di esecuzione alla disciplina del volontariato e della promozione sociale.**

*(Pubblicato nel sup. n. 1 al* Bollettino ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n. 8 del 24 febbraio 2004)*

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 4666 del 22 dicembre 2003;

EMANA

il seguente regolamento:

*Capo I*

VOLONTARIATO

Art. 1.

*Ambito di applicazione*

1. Il capo I del presente regolamento reca disposizioni inerenti i requisiti delle organizzazioni di volontariato, il registro provinciale delle stesse organizzazioni, i criteri per la stipula di convenzioni con enti pubblici, le provvidenze e le onorificenze in attuazione dell'art. 2, comma 1, 2, 3, 4, dell'art. 3, comma 1, 2, 3, 4, 5, dell'art. 5, comma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dell'art. 7 e dell'art. 11 della legge provinciale del 1° luglio 1993, n. 11, e successive modifiche, recante la disciplina del volontariato e della promozione sociale.

Art. 2.

*Iscrizione nel registro provinciale delle organizzazioni di volontariato e sua revisione*

1. L'iscrizione nel registro provinciale delle organizzazioni di volontariato è subordinata al possesso da parte delle organizzazioni stesse dei requisiti di cui agli articoli 2 e 3 della legge provinciale 10 luglio 1993, n. 11, e successive modifiche e alla presentazione, in modo organizzato e continuativo, di attività o servizi nei settori dell'assistenza sociale e sanitaria, delle attività culturali, educative e formative, delle attività sportive, ricreative e di tempo libero, della protezione civile, tutela dell'ambiente e del paesaggio, a favore della generalità dei cittadini potenzialmente interessati, e non dei soli volontari aderenti alle organizzazioni.

2. L'iscrizione nel registro provinciale delle organizzazioni di volontariato è subordinata alle seguenti ulteriori condizioni:

*a)* che il personale che presta attività in favore dell'organizzazione di volontariato con contratto di lavoro subordinato o con contratto d'opera non ricopra cariche sociali in seno all'organizzazione stessa;

*b)* che lo statuto o l'atto costitutivo dell'organizzazione di volontariato non attribuisca voto plurimo ad alcuno dei soci;

*c)* che le cariche sociali dell'organizzazione di volontariato non siano ricoperte da persone che non abbiano la qualità di volontari aderenti, eccezione fatta per la carica di revisore dei conti;

*d)* qualora si tratti di organizzazione di volontariato a carattere nazionale con sede legale al di fuori del territorio provinciale, che abbia una sede operativa, con autonomia organizzativa, anche nel territorio predetto.

3. Le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro provinciale sono tenute a presentare annualmente, entro il 31 maggio, all'ufficio affari del gabinetto della ripartizione provinciale presidenza, in seguito denominato ufficio competente, una relazione sull'attività svolta e l'elencazione delle entrate con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti, fatto salvo l'anonimato, quando richiesto, limitatamente alle offerte di privati.

4. Le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro provinciale sono tenute a presentare all'ufficio competente copia autentica degli atti integrativi o modificativi dello statuto ed a comunicare ogni variazione dei componenti degli organi sociali entro il termine di giorni trenta dall'adozione o dalla data di esecutività del relativo provvedimento.

5. L'Ufficio competente, su disposizione del presidente della giunta provinciale, effettua ogni cinque anni una revisione delle sezioni del registro provinciale delle organizzazioni di volontariato.

6. Nel caso in cui l'ufficio competente sia stato informato in forma scritta di gravi irregolarità nella gestione dell'organizzazione di volontariato oppure gli sia stato segnalato per iscritto o esso abbia comunque accertato il venir meno dei requisiti di cui al comma 2 si procede altresì alla revisione, dandone preavviso alle organizzazioni di volontariato interessate almeno quindici giorni prima dell'inizio delle operazioni. In sede di tale revisione l'ufficio si avvale dei rapporti informativi degli uffici provinciali e dei servizi di altre istituzioni periferiche competenti nel settore di intervento in cui opera l'organizzazione di volontariato oggetto della revisione stessa. L'organizzazione di volontariato è tenuta inoltre a mettere a disposizione dell'ufficio competente i libri, i registri e i documenti contabili, che essa deve tenere in base alla vigente normativa con riguardo al tipo di organizzazione, nonché a fornire i dati, le informazioni ed i chiarimenti utili ad accertare la regolarità e continuità dell'attività di volontariato svolta e la sussistenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione nel registro provinciale.

Art. 3.

*Tenuta e pubblicità del registro provinciale delle organizzazioni di volontariato*

1. Le organizzazioni di volontariato sono iscritte nelle sezioni di cui all'art. 5, comma 1, della legge provinciale 1° luglio 1993, n. 11, in base all'attività da loro svolta.

2. Per ciascuna organizzazione di volontariato sono annotati nel registro provinciale gli estremi del decreto presidenziale di iscrizione o di cancellazione, le generalità dei legali rappresentanti e le relative successive variazioni, la sede legale, la data e gli esiti delle revisioni periodiche, gli estremi delle convenzioni in atto con enti pubblici.

3. Chiunque può prendere visione del registro provinciale delle organizzazioni di volontariato. La ripartizione provinciale Presidenza cura annualmente la pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Trentino-Alto Adige dell'elenco aggiornato delle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro provinciale. Vanno inoltre pubblicati per estratto i singoli provvedimenti di cancellazione delle organizzazioni di volontariato dal registro provinciale.

Art. 4.

*Criteri di priorità e preferenza per la stipulazione di convenzioni*

1. La provincia, gli enti ed aziende da essa dipendenti, le società a prevalente capitale pubblico cui essa partecipa, nonché gli enti locali ed aziende locali preposti alla gestione di servizi pubblici o di pubblico interesse nel territorio provinciale, nei settori di cui all'art. 5, comma 1, della legge provinciale 1° luglio 1993, n. 11, stipulano apposite convenzioni prioritariamente con le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro provinciale da almeno sei mesi e che svolgono principal-

mente la loro attività in provincia di Bolzano, qualora intendano affidare a terzi, in tutto o in parte, la gestione dei servizi stessi, e purché esse possiedano i seguenti requisiti tecnici ed organizzativi:

*a)* dispongano delle figure professionali richieste dalla vigente normativa per lo svolgimento di attività in favore degli utenti nel settore sociale, sanitario, educativo, formativo, sportivo e della protezione civile;

*b)* dispongano di un numero di volontari adeguato al fabbisogno e ad assicurare la continuità delle prestazioni;

*c)* dispongano di locali idonei allo svolgimento dei servizi;

*d)* dispongano di attrezzature, apparecchiature, impianti, e di ogni altro strumento operativo, necessari al soddisfacente svolgimento del servizio, in condizioni di piena sicurezza per l'utenza;

*e)* nominino un responsabile della gestione dello specifico servizio;

*f)* dispongano di una segreteria cui l'utenza possa fare riferimento per informazioni, prenotazioni o segnalazione di disguidi.

2. Nella scelta dell'organizzazione di volontariato per la stipulazione delle convenzioni di cui al comma 1, e fatte salve le normative comunitarie per l'appalto dei servizi, sono preferite, in ordine decrescente, le organizzazioni:

*a)* la cui attività è finalizzata alla soluzione di problematiche di rilevanza nel settore in cui operano;

*b)* che espletino l'attività con sistemi e modalità innovativi e garantiscano il concreto ed efficace raggiungimento degli obiettivi ed impieghino nell'attività oggetto della convenzione personale volontario o dipendente con maturata esperienza;

*c)* che garantiscano un buon livello qualitativo delle prestazioni avuto riguardo all'esperienza specifica dei volontari e del personale dipendente nell'attività di settore, e alla loro formazione e aggiornamento professionale.

Art. 5.

*P r o v v i d e n z e*

1. Ai sensi dell'art. 11 della legge provinciale 1° luglio 1993, n. 11, i contributi, le sovvenzioni ed altre provvidenze di carattere economico previste dalle singole leggi provinciali di settore possono essere concesse anche ad organizzazioni non iscritte nel registro di cui all'art. 5 della legge provinciale.

Art. 6.

*O n o r i f i c e n z e*

1. Su segnalazione delle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro provinciale nonché delle istituzioni pubbliche o private operanti nei settori di cui alle sezioni del registro stesso, l'osservatorio provinciale del volontariato propone annualmente alla giunta provinciale il nominativo di volontari resisi particolarmente meritevoli nell'ambito di attività di volontariato, che vengono dalla stessa sottoposti, in numero non superiore a quattro, al presidente della giunta provinciale, per il rilascio di un attestato di benemerenza e la consegna di una medaglia d'oro, con impresso lo stemma della provincia autonoma di Bolzano.

*Capo II*

PROMOZIONE SOCIALE

Art. 7.

*Ambito di applicazione*

1. Il capo 2 del presente regolamento reca disposizioni inerenti i requisiti delle organizzazioni di promozione sociale e il registro provinciale delle stesse organizzazioni, in attuazione dell'art. 2, comma 5, dell'art. 3, comma 6, dell'art. 5, commi 10 e 12 e dell'art. 13, comma 7 della legge provinciale del 1° luglio 1993, n. 11, e successive modifiche, recante la disciplina del volontariato e della promozione sociale.

Art. 8.

*R e q u i s i t i*

1. L'organizzazione di promozione sociale è il raggruppamento di natura privatistica tra soggetti costituito come associazione riconosciuta o non riconosciuta o altra formazione che si costituisce con atto scritto ed è dotata di uno statuto che ne garantisce l'autonomia organizzativa, gestionale e patrimoniale e che prevede espressamente i seguenti requisiti:

*a)* la denominazione;

*b)* la sede legale;

*c)* lo scopo;

*d)* l'attribuzione della rappresentanza legale;

*e)* l'assenza di fine di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forma indiretta o differita;

*f)* l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali;

*g)* la democraticità dell'ordinamento interno e l'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con l'elettività delle cariche associative;

*h)* i criteri per l'ammissione e l'esclusione degli associati ed i loro diritti e obblighi;

*i)* obbligo di redazione annuale del rendiconto economico-patrimoniale e le modalità di approvazione dello stesso;

*j)* le modalità di scioglimento dell'organizzazione e l'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo dopo la liquidazione a fini di utilità sociale.

Art. 9.

*E s c l u s i o n e*

1. Non sono organizzazioni di promozione sociale i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei datori di lavoro, le associazioni professionali e di categoria, tutte le associazioni che hanno come finalità la tutela di interessi economici degli associati, i circoli privati, le associazioni iscritte al registro delle organizzazioni di volontariato.

Art. 10.

*Iscrizione al registro provinciale delle organizzazioni di promozione sociale*

1. Le organizzazioni di promozione sociale in possesso dei requisiti richiesti possono chiedere l'iscrizione al registro. La domanda, da presentarsi all'ufficio provinciale affari di gabinetto, dì seguito domiciliato ufficio competente. deve contenere le seguenti indicazioni e deve essere corredata da:

*a)* copia dell'atto costitutivo, firmata dal legale rappresentante su ogni pagina, ovvero dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;

*b)* copia dello statuto firmata dal legale rappresentante su ogni pagina;

*c)* relazione sul programma di attività;

*d)* indicazione del numero totale degli associati;

*e)* indicazione degli ambiti prevalenti di attività;

*f)* questionario informativo predisposto dall'ufficio competente o altro documento eventualmente richiesto.

2. Il presidente della provincia dispone l'iscrizione o il diniego dell'iscrizione.

3. Per ogni organizzazione sono annotati nel registro tenuto su supporto telematico gli estremi del decreto di iscrizione o di cancellazione, le generalità del o della rappresentante legale, la sede legale e le modificazioni successive di tali dati.

Art. 11.

*O b b l i g h i*

1. Le organizzazioni iscritte al registro provinciale comunicano le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, il trasferimento della sede, il cambiamento del rappresentante legale e la delibera di scioglimento all'ufficio competente affinché quest'ultimo possa procedere alla annotazione delle modifiche nel registro. Tale comunicazione deve avvenire tempestivamente e comunque entro quarantacinque giorni dall'evento.

2. Inoltre le organizzazioni iscritte presentano annualmente entro il 31 maggio all'ufficio competente una relazione sull'attività svolta ed il rendiconto economico.

Art. 12.

*Revisione periodica del registro*

1. L'ufficio competente provvede almeno ogni cinque anni alla revisione delle organizzazioni iscritte al fine di verificare la permanenza dei requisiti previsti per l'iscrizione.

Art. 13.

*Cancellazione dal registro*

1. Il presidente della provincia, con decreto da pubblicarsi per estratto nel *Bollettino ufficiale* della Regione, dispone la cancellazione dal registro delle organizzazioni che ne facciano espressa richiesta o che abbiano perso i requisiti per l'iscrizione.

Art. 14.

*Pubblicità del registro*

1. Il registro provinciale è pubblico e chiunque può prenderne visione.

2. All'inizio di ogni anno viene pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione l'elenco delle organizzazioni iscritte nell'anno precedente.

Art. 15.

*M i g r a z i o n e*

1. Le organizzazioni di volontariato già iscritte nel registro provinciale delle organizzazioni di volontariato possono far domanda di iscrizione nel registro provinciale delle organizzazioni di promozione sociale, previa richiesta di cancellazione dal registro delle organizzazioni di volontariato e presentando i requisiti necessari. L'iscrizione non può in ogni caso avvenire prima della effettiva cancellazione dal registro provinciale delle organizzazioni di volontariato.

Art. 16.

*A b r o g a z i o n e*

1. È abrogato il decreto del presidente della giunta provinciale 15 dicembre 1994, n. 61, recante il regolamento di esecuzione alla legge provinciale 1º luglio 1993, n. 11, concernente la disciplina del volontariato.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Bolzano, 12 gennaio 2004

DURNWALDER

*Registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 2004*
*Registro n. 1, foglio n. 2.*

**04R0707**

## DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 15 gennaio 2004, n. **2.**

**Modifiche del regolamento di esecuzione per lo svolgimento delle elezioni del Consiglio scolastico provinciale.**

*(Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n. 7 del 17 febbraio 2004)*

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 4828 del 22 dicembre 2003;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Nell'intero testo del decreto del presidente della giunta provinciale 2 luglio 1997, n. 22, le parole «comitato provinciale» sono sostituite con le parole «consulta provinciale».

Art. 2.

1. Dopo il comma 2 dell'art. 7 del decreto del presidente della giunta provinciale 2 luglio 1997, n. 22, è inserito il seguente comma 3:

«3. Nella seconda convocazione della consulta provinciale ha luogo l'elezione a maggioranza relativa dei presenti».

Art. 3.

1. Dopo il comma 4 dell'art. 22 del decreto del presidente della giunta provinciale 2 luglio 1997, n. 22, è inserito il seguente comma 5:

«5. Il presidente del seggio della consulta provinciale dei genitori e di quella degli studenti trasmettono immediatamente il verbale elettorale alla commissione elettorale provinciale».

Art. 4.

1. Dopo l'art. 27 del decreto del presidente della giunta provinciale 2 luglio 1997, n. 22, è inserito il seguente art. 27-*bis*:

«Art. 27-*bis (Elezioni suppletive delle rappresentanze dei genitori e degli studenti)*. — 1. Qualora uno o più seggi della categoria dei genitori o degli studenti rimangano definitivamente vacanti per l'impossibilità di procedere alla relativa attribuzione ai sensi dell'art. 24 a causa dell'esaurimento di tutte le liste, o per l'impossibilità di attribuire i seggi sulla base di eventuali precedenti elezioni suppletive, la rispettiva consulta provinciale procederà ad elezioni supplettive.

2. Le elezioni supplettive si svolgono secondo la seguente procedura semplificata:

*a)* l'elettorato attivo e passivo spetta soltanto ai membri delle consulte provinciali;

*b)* nella seconda convocazione della consulta provinciale ha luogo l'elezione a maggioranza relativa dei presenti;

*c)* il presidente della consulta provinciale istituisce un ufficio elettorale ai sensi del comma 2 dell'art. 7;

*d)* prima dell'inizio delle operazioni elettorali i candidati presentano all'ufficio elettorale una dichiarazione di accettazione di un'eventuale elezione;

*e)* l'elezione si svolge a scrutinio segreto e ciascun membro della consulta provinciale può esprimere un solo voto;

*f)* l'ufficio elettorale trasmette immediatamente il verbale dell'elezione all'Intendente scolastico;

*g)* l'intendente scolastico assegna i seggi ai primi eletti entro dieci giorni lavorati dal ricevimento del verbale elettorale e dispone la proclamazione degli eletti; la decisione deve essere adottata nei cinque giorni successivi;

*h)* i singoli candidati possono presentare ricorso all'intendente scolastico entro cinque giorni dalla data di proclamazione degli eletti; la decisione deve essere adottata nei cinque giorni successivi;

*i)* il presidente della provincia nomina le rappresentanze elette dei genitori e degli studenti;

*j)* in caso di decadenza dalle consulte provinciali dopo lo svolgimento di elezioni supplettive, i rappresentanti dei genitori o degli studenti permangono nel consiglio scolastico provinciale in qualità di membri qualora siano ancora in possesso dei requisiti per l'elettorato passivo ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 11».

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 15 gennaio 2004

DURNWALDER

*Registrato alla Corte dei conti il 3 febbraio 2004,*
*Registro n. 1, foglio n. 3.*

**04R0708**

## REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 25 ottobre 2004, n. **24.**

**Interventi per la qualificazione e il sostegno dell'attività di assistenza familiare.**

*(Pubblicata nel* Bollettino ufficiale
*della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 43 del 27 ottobre 2004)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Oggetto*

1. Nelle more dell'approvazione della disciplina generale del sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328 (legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), la presente legge detta norme per la qualificazione e il sostegno dell'attività di assistenza familiare.

2. Per attività di assistenza familiare si intende il lavoro di cura e aiuto prestato a domicilio da persone singole, non in rapporto di parentela con l'assistito, anche straniere, a favore di persone anziane o disabili in situazione di non autosufficienza, a rischio di istituzionalizzazione.

Art. 2.

*Inserimento nel sistema dei servizi sociali e sociosanitari integrati*

1. I comuni, le province, la Regione, le aziende per i servizi sanitari, le associazioni, gli enti e le istituzioni del privato sociale concorrono in via privilegiata all'inserimento dell'attività di assistenza familiare nel sistema territoriale degli interventi e dei servizi sociali e sociosanitari integrati.

2. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1 sono promosse e attuate iniziative di:

*a)* formazione;

*b)* promozione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro;

*c)* informazione, assistenza, supporto e consulenza;

*d)* sostegno economico;

*e)* monitoraggio e verifica degli interventi.

Art. 3.

*Programmi di formazione*

1. La Regione promuove la realizzazione di programmi di formazione e aggiornamento del personale addetto all'assistenza familiare.

2. Le iniziative formative sono dirette in particolare a fornire competenze nel lavoro di cura e aiuto, capacità di orientamento e interazione con il sistema dei servizi nonché, per le persone straniere, ad assicurare l'apprendimento di base e il miglioramento della conoscenza della lingua italiana.

3. Le iniziative formative sono organizzate secondo modalità che favoriscono l'apprendimento anche al domicilio della persona assistita. La frequenza è gratuita.

4. Il positivo completamento del percorso formativo comporta il rilascio di un attestato di frequenza che ha valore di credito formativo per il conseguimento dei titoli di qualificazione professionale previsti dalla normativa statale e regionale in ambito sociosanitario. Il possesso di titoli conseguiti all'estero, attestanti l'acquisizione di competenze nei processi di assistenza alla persona, è valutato quale credito formativo per l'accesso ai percorsi di qualificazione professionale di cui al presente articolo ed ai fini dell'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5.

5. La giunta regionale individua i soggetti attuatori, i destinatari, la durata, le modalità e il contenuto dei programmi di formazione e aggiornamento, gli incentivi per la frequenza, nonché i criteri per il rilascio dell'attestato di frequenza e per il riconoscimento dei crediti formativi.

Art. 4.

*Selezione di personale nei Paesi esteri*

1. Nell'ambito della disciplina statale in materia di ingresso in Italia di lavoratori extracomunitari, la Regione può stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati per la ricerca, selezione e prima formazione nei Paesi d'origine di persone straniere da impiegare nell'assistenza familiare in ambito regionale. La giunta regionale ne approva i contenuti e ne disciplina le modalità di svolgimento.

2. Alle persone individuate ai sensi del comma 1 è assicurato titolo di preferenza nell'ambito delle quote di ingresso di lavoratori stranieri extracomunitari assegnate alla Regione.

Art. 5.

*Promozione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro*

1. Gli enti gestori del servizio sociale dei comuni di cui all'art. 41-*bis* della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49 (Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo del servizio sanitario regionale e disposizioni urgenti per l'integrazione socio-sanitaria), predispongono elenchi di persone disponibili all'assistenza familiare. Gli elenchi indicano in modo specifico le persone in possesso dell'attestato di frequenza di cui all'art. 3 e di eventuali altri titoli di formazione nell'area assistenziale.

2. Al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, gli enti gestori del servizio sociale dei comuni trasmettono gli elenchi di cui al comma 1 ai comuni e ai centri per l'impiego di riferimento.

3. La giunta regionale stabilisce le caratteristiche degli elenchi e le modalità di pubblicazione, i requisiti soggettivi di iscrizione, le modalità di aggiornamento e gli obblighi degli iscritti.

Art. 6.

*Attività di informazione e assistenza*

1. Gli enti gestori del servizio sociale dei comuni garantiscono attività di informazione, assistenza e consulenza destinate alle famiglie e al personale addetto all'assistenza familiare.

2. Le attività di cui al comma 1, da attuare anche con la collaborazione di soggetti pubblici e privati, sono dirette in particolare a sostenere le persone singole e le famiglie nell avvio e nella gestione del rapporto di lavoro, con riferimento agli aspetti di natura sia amministrativa che relazionale, e a garantire al personale addetto all'assistenza familiare regolari condizioni di vita e di lavoro.

Art. 7.

*Promozione dell'autorganizzazione*

1. Al fine di valorizzare la responsabilità delle famiglie nell'ambito del sistema integrato di interventi e servizi sociali del welfare territoriale, i comuni associati favoriscono e sostengono le forme di autorganizzazione delle famiglie e del personale addetto all'assistenza familiare che assicurano le attività di cui all'art. 6 e in particolare la sostituzione temporanea di unità lavorative impiegate, il disbrigo di pratiche amministrative relative alle stesse e la qualificazione delle risorse umane. Le iniziative possono essere assunte anche con la partecipazione diretta delle istituzioni locali.

2. La giunta regionale stabilisce le caratteristiche e i requisiti organizzativi delle forme di autorganizzazione di cui al comma 1.

Art. 8.

*Azioni di supporto e accompagnamento*

1. I comuni, in concorso con le aziende per i servizi sanitari, assicurano azioni di accompagnamento, supporto e supervisione individuale del personale addetto all'assistenza familiare, anche nell'ambito delle iniziative formative di cui all'art. 3.

Art. 9.

*Interventi di sostegno economico*

1. La Regione sostiene le persone singole e le famiglie che si avvalgono di personale addetto all'assistenza familiare, tramite contributi mensili, entro limiti massimi predeterminati, diretti a ridurre gli oneri derivanti dai contratti di lavoro.

2. I contributi mensili sono rapportati alla durata e modalità d'impiego del personale addetto all'assistenza familiare e alla situazione economica della persona o del nucleo familiare beneficiario.

3. La giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce con regolamento i limiti massimi dei contributi mensili nonché la loro graduazione secondo le previsioni di cui al comma 2. Il regolamento stabilisce inoltre i limiti massimi di reddito oltre i quali non vi è titolo ai contributi stessi.

4. I contributi sono erogati dall'ente gestore del servizio sociale dei comuni previo riconoscimento da parte dell'unità di valutazione distrettuale di cui all'art. 25 della legge regionale 19 maggio 1998, n. 10 (Norme in materia di tutela della salute e di promozione sociale delle persone anziane, nonché modifiche all'art. 15 della legge regionale n. 37/1995 in materia di procedure per interventi sanitari e socio-assistenziali), della situazione di cui all'art. 1, comma 2, da effettuare con il metodo di valutazione multidimensionale previsto dall'art. 4, comma 2, della medesima legge regionale n. 10/1998.

5. I beneficiari dei contributi si impegnano a far partecipare il personale addetto all'assistenza familiare ai programmi di formazione e aggiornamento di cui all'art. 3;

6. I contributi sono cumulabili con l'assegno di cura e assistenza di cui all'art. 32 della legge regionale n. 10/1998 e con le agevolazioni relative ai progetti individuali per la vita indipendente di cui alla legge 21 maggio 1998, n. 162 (Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave).

7. Per le finalità di cui al comma 1, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli enti gestori del servizio sociale dei comuni appositi finanziamenti. La ripartizione delle risorse regionali tra gli enti gestori avviene in relazione alla popolazione ultrassessantacinquenne residente nell'ambito territoriale di riferimento.

8. È abrogato, con decorrenza dal 1° gennaio 2005, il comma 4 dell'art. 3 della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (legge finanziaria 2004).

Art. 10.

*Monitoraggio e verifica degli interventi*

1. Le province, in collaborazione con i comuni, le aziende per i servizi sanitari, le associazioni, gli enti e le istituzioni del privato sociale attivano processi di informazione, monitoraggio e verifica, a livello locale, della consistenza dell'attività di assistenza familiare e degli effetti prodotti sul sistema dei servizi territoriali con gli interventi di cui alla presente legge.

2. I risultati delle iniziative di cui al comma 1 sono trasmessi alla Regione. La giunta regionale riferisce sugli stessi alla commissione consiliare competente.

Art. 11.

*Norme finanziarie*

1. Gli interventi di cui all'art. 3 trovano copertura finanziaria nell'ambito dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali.

2. La legge finanziaria regionale determina l'entità della spesa e la copertura finanziaria degli interventi di cui all'art. 4.

3. I comuni associati assicurano copertura finanziaria agli interventi di cui all'art. 7 mediante quote del Fondo sociale regionale, individuate a livello di ambito socio-assistenziale.

4. Per le finalità di cui all'art. 9, è autorizzata la spesa di 1.000.000 di euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 8.1.310.1.237 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006, con riferimento al capitolo n. 4671 (1.1.152.2.08.07) di nuova istituzione del documento tecnico allegato ai bilanci predetti alla rubrica n. 310 - Servizio interventi e servizi sociali, con la denominazione «Trasferimenti ai comuni associati per il sostegno economico alle persone singole e alle famiglie che si avvalgono dell'assistenza familiare».

5. All'onere di 1.000.000 di euro per l'anno 2005 derivante dal comma 4 si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'unità previsionale di base 53.6.250.2.9 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006, con riferimento al capitolo n. 9710 del documento tecnico allegato ai bilanci predetti (partita n. 99 del prospetto *D*/2 allegato al documento tecnico).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 25 ottobre 2004

ILLY

**04R0735**

LEGGE REGIONALE 25 ottobre 2004, n. **25.**

**Interventi a favore della sicurezza e dell'educazione stradale.**

*(Pubblicata nel* Bollettino ufficiale
*della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 43 del 27 ottobre 2004)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Finalità*

1. La Regione al fine di contribuire al miglioramento della sicurezza stradale e alla riduzione dei sinistri per incidenti stradali, in conformità agli obiettivi individuati dall'Unione europea e in adesione alle direttive del Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all'art. 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali), e ai correlati programmi di attuazione, promuove e incentiva ogni iniziativa di carattere scientifico, tecnico, tecnologico, normativo, educativo e culturale, che risponda ai criteri previsti dal Piano nazionale e che dia attuazione ai temi della sicurezza e dell'educazione stradale.

2. L'azione regionale è in particolare orientata a:

*a)* pianificare e programmare interventi nel campo della sicurezza stradale regionale, attraverso la predisposizione del Piano di cui all'art. 2;

*b)* organizzare, analizzare e diffondere le informazioni relative ai sinistri stradali, ai fattori di rischio e alle relative concause;

*c)* promuovere e attuare iniziative volte a diffondere la cultura e l'educazione della sicurezza stradale;

*d)* coordinare sul territorio le azioni di soggetti che a vario titolo operano nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale, ferme restando le competenze istituzionali di legge.

Art. 2.

*Piano regionale della sicurezza stradale*

1. Il Piano regionale della sicurezza stradale consiste in un sistema articolato di indirizzi, misure e interventi finalizzati al miglioramento della sicurezza stradale secondo le linee guida fissate a livello nazionale e comunitario.

2. Il Piano persegue i seguenti obiettivi:

*a)* promuovere il governo sistematico e coordinato della sicurezza stradale;

*b)* favorire e sviluppare l'educazione alla sicurezza stradale, dando priorità alla popolazione scolastica giovanile e a particolari categorie di utenti della strada;

*c)* programmare e realizzare interventi infrastrutturali sulla rete stradale regionale;

*d)* garantire la messa in sicurezza delle zone urbane di massimo rischio;

*e)* programmare e realizzare interventi volti a ridurre l'incidentalità e le sue conseguenze.

3. Il Piano in particolare sviluppa le seguenti linee di intervento:

*a)* misure di indirizzo, coordinamento e incentivazione riguardanti progetti e interventi per migliorare la sicurezza stradale da parte della Regione, del sistema delle autonomie locali, degli enti gestori delle strade e dei servizi di trasporto regionali e delle imprese regionali;

*b)* costruzione di una cultura della sicurezza stradale attraverso un'azione di informazione, ed educazione dei cittadini e di sensibilizzazione e formazione dei tecnici e dei livelli decisori;

*c)* rafforzamento dell'azione di prevenzione, controllo e repressione, a tutti i livelli, prevedendo a tal fine un più stretto coordinamento tra le forze di polizia, l'evoluzione dei modelli operativi e una maggiore diffusione di nuove tecnologie;

*d)* rafforzamento dell'azione sanitaria, sia per quanto riguarda le misure preventive e di controllo, sia per quanto riguarda la natura e la tempestività del primo e del pronto soccorso;

*e)* miglioramento delle regole e dei controlli su veicoli, conducenti e servizi di trasporto, attraverso accordi mirati a migliorare la sicurezza dei veicoli e il rafforzamento delle abilità di guida dei conducenti;

*f)* miglioramento della organizzazione del traffico, della rete infrastrutturale tramite la predisposizione di nuovi strumenti di pianificazione del traffico e dei livelli di sicurezza della rete stradale, l'incentivazione di progetti volti a creare condizioni di maggior equilibrio tra qualità urbana, situazione ambientale, sicurezza dei pedoni, vivibilità delle aree urbane ed esigenze della circolazione dei veicoli.

4. Il piano regionale della sicurezza stradale, predisposto dalla direzione centrale pianificazione territoriale, mobilità e infrastrutture di trasporto, in collaborazione con la direzione centrale salute e protezione sociale e con il supporto tecnico dell'osservatorio sulla sicurezza stradale di cui all'art. 5, è approvato dalla giunta regionale, sentita la consulta regionale della sicurezza stradale di cui all'art. 4 e previo parere della commissione consiliare competente. Il piano viene aggiornato ogni tre anni o quando fattori particolari ne motivino la revisione.

Art. 3.

*Interventi di educazione stradale*
*e di sensibilizzazione alla sicurezza stradale*

1. La Regione al fine di promuovere l'educazione, l'informazione e la sensibilizzazione in materia di sicurezza stradale:

*a)* istituisce la giornata della sicurezza stradale da celebrarsi ogni anno nel giorno individuato dalla consulta regionale della sicurezza stradale di cui all'art. 4;

*b)* divulga, anche con mezzi elettronici, il Piano di cui all'art. 2 e la relazione di cui all'art. 5, comma 2, lettera *b)*;

*c)* individua di concerto con le amministrazioni provinciali interessate i siti da adibire a circuito per la guida sicura;

*d)* concede finanziamenti alle università e agli istituti scolastici regionali da destinare a borse di studio e assegni di studio a favore di studenti e allievi, che abbiano condotto studi o ricerche nel settore della sicurezza stradale o che si siano particolarmente distinti per senso civico in ordine ai temi inerenti la sicurezza e l'educazione stradale.

2. Le borse e gli assegni di studio di cui al comma 1, lettera *d)*, sono concessi in occasione della giornata della sicurezza stradale a studenti selezionati annualmente mediante procedura concorsuale indetta ed esperità dalle facoltà universitarie nel cui ambito di attività lo studio sia stato condotto o dagli istituti scolastici i cui allievi si siano distinti in ordine ai temi riguardanti l'educazione stradale.

Art. 4.

*Consulta regionale della sicurezza stradale*

1. La Regione, al fine di favorire la conoscenza dello stato della sicurezza stradale e promuovere la partecipazione delle istituzioni e delle parti sociali interessate alle problematiche della sicurezza stradale, con decreto del Presidente della Regione da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione della giunta regionale, istituisce la consulta regionale della sicurezza stradale, quale organo consultivo dell'amministrazione regionale.

2. La consulta elabora gli elementi conoscitivi e interpretativi disponibili, con specifico riguardo a quelli forniti ed elaborati dall'osservatorio sulla sicurezza stradale di cui all'art. 5, a supporto del confronto e della concertazione tra le istituzioni e le rappresentanze interessate alla sicurezza stradale e formula alla giunta regionale proposte operative ai fini della pianificazione e programmazione regionale.

3. La consulta è composta da:

*a)* l'assessore regionale alla pianificazione territoriale, mobilità e infrastrutture di trasporto o suo delegato, che la presiede;

*b)* il direttore centrale della pianificazione territoriale, mobilità e infrastrutture di trasporto o suo delegato, con funzioni vicarie del presidente;

*c)* il direttore centrale della salute e protezione sociale o suo delegato;

*d)* il direttore centrale dell'istruzione, cultura, sport e pace o suo delegato;

*e)* il comandante del Comando Regione carabinieri o suo delegato;

*f)* il dirigente del compartimento polizia stradale del Friuli-Venezia Giulia o suo delegato;

*g)* il responsabile della struttura competente dell'ANAS Friuli-Venezia Giulia o suo delegato;

*h)* due assessori provinciali ai trasporti delle province del Friuli-Venezia Giulia o loro delegati;

*i)* un assessore comunale competente in materia, designato dall'ANCI tra i comuni della Regione o suo delegato;

*l)* un rappresentante delle polizie municipali dei comuni regionali designato dall'assemblea delle autonomie locali;

*m)* un rappresentante dei Comandi provinciali vigili del fuoco, designato d'intesa fra gli stessi;

*n)* un rappresentante dell'Automobil Club Italia (ACI);

*o)* i rappresentanti delle organizzazioni di categoria delle autoscuole maggiormente rappresentative a livello nazionale;

*p)* un rappresentante della federazione motociclistica italiana (FMI), comitato regionale FVG.

4. Alle sedute della consulta possono essere chiamati a partecipare di volta in volta, senza diritto di voto, funzionari dell'amministrazione regionale, nonché, per la trattazione di particolari problemi, docenti universitari, tecnici, esperti del settore e rappresentanze interessate alle problematiche della sicurezza stradale.

5. Le rappresentanze di cui al comma 4 possono chiedere di essere sentite altresì dalla consulta qualora ritengano di dover esprimere questioni rilevanti sul tema.

6. In caso di mancata designazione dei componenti di cui ai punti *h)*, *i)*, *l)*, *m)*, *n)*, *o)* e *p)* del comma 3 entro il termine di trenta giorni dalla data della richiesta provvede il Presidente della Regione, su conforme deliberazione della giunta regionale.

7. I rappresentanti designati di cui ai punti *h)*, *i)*, *l)*, *m)*, *n)*, *o)* e *p)* del comma 3 durano in carica per un periodo di tre anni. La consulta si riunisce di norma ogni sei mesi e ogniqualvolta il suo presidente ne chieda la convocazione ovvero quando lo richieda un terzo dei suoi componenti.

8. Per la validità della seduta è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti effettivi. Le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti e, in caso di votazione paritaria, prevale il voto del presidente.

9. Funge da segretario un dipendente della direzione centrale pianificazione territoriale, mobilità e infrastrutture di trasporto.

Art. 5.

*Osservatorio sulla sicurezza stradale*

1. La Regione, al fine di attuare gli obiettivi indicati nell'art. 1, istituisce presso la direzione centrale pianificazione territoriale, mobilità e infrastrutture di trasporto, con delibera della giunta regionale da assumersi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'osservatorio sulla sicurezza stradale. Per la funzionalità dell'osservatorio l'amministrazione regionale si avvale di personale regionale, nonché di personale proveniente dall'agenzia regionale della sanità, dalle università regionali, dalle province e dai comuni, attraverso specifiche forme di collaborazione istituzionale tra enti.

2. L'osservatorio sulla sicurezza stradale in particolare:

*a)* gestisce il centro di monitoraggio regionale attraverso il quale cura la raccolta, l'elaborazione e la qualità dei dati, anche sanitari, relativi agli incidenti stradali che si verificano sul territorio regionale, consentendo l'estrapolazione di informazioni puntuali e complessive sullo stato della sicurezza stradale regionale e sull'efficacia degli interventi realizzati;

*b)* redige la relazione annuale di analisi dello stato della sicurezza e dell'educazione stradale sulla base delle informazioni raccolte ed elaborate, da inviare alla consulta regionale, alla giunta regionale e al consiglio regionale entro il 31 marzo di ogni anno con riferimento all'anno precedente;

*c)* elabora gli elementi tecnico-statistici necessari per la redazione del Piano regionale della sicurezza stradale;

*d)* fornisce supporto alla consulta regionale della sicurezza stradale.

Art. 6.

*Interventi contributivi in materia di sicurezza stradale*

1. Gli interventi finanziari in materia di sicurezza stradale possono assumere la forma dell'iniziativa diretta della Regione, ovvero della contribuzione a terzi. La ripartizione delle risorse da destinare agli interventi diretti e a quelli contributivi avviene con apposita deliberazione della giunta regionale.

2. Tutti gli interventi di cui al comma 1 debbono essere previsti o comunque coerenti con il Piano regionale della sicurezza stradale di cui all'art. 2. Gli interventi contributivi possono essere assegnati a favore di province, comuni, loro consorzi, altri enti pubblici, nonché associazioni e istituzioni senza fini di lucro che operino per l'organizzazione e lo sviluppo della sicurezza stradale.

3. I criteri e le modalità di concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi di cui alla presente legge sono definiti con apposito regolamento.

Art. 7.

*Collaborazioni tra enti*

1. La Regione è autorizzata a stipulare convenzioni con le università, i provveditorati agli studi o altri enti pubblici al fine di predisporre programmi di intervento, iniziative o ricerche aventi le finalità previste dalla presente legge e in particolare per realizzare le iniziative connesse alla giornata della sicurezza stradale.

2. Delle convenzioni di cui al comma 1 si dà comunicazione ai soggetti di cui agli articoli 4 e 5.

Art. 8.

*Norma transitoria*

1. La disciplina di cui all'art. 1 della legge regionale 10 aprile 1972, n. 18 (Provvedimenti in materia di trasporti), e il relativo regolamento di cui al decreto del Presidente della Regione 20 agosto 2003, n. 0302/Pres. (Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'art. 1, lettera *a)*, della legge regionale n. 18/1972, per la promozione della sicurezza stradale), continuano a trovare applicazione, sia per la conclusione dei procedimenti in corso, sia per la definizione delle istanze riferibili ai fondi stanziati sull'esercizio 2004 nel rispetto degli obiettivi determinati per il medesimo esercizio con apposita deliberazione della giunta regionale ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 (Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421).

Art. 9.

*Abrogazione di norme*

1. All'art. 1, primo comma, lettera *a)*, della legge regionale n. 18/1972 le parole «nonché per corsi di educazione stradale» sono soppresse.

Art. 10.

*Norme finanziarie*

1. Per le finalità di cui alla presente legge è autorizzata la spesa complessiva di 1.087.000 euro, suddivisa in ragione di 487.000 euro per l'anno 2004 e di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006, a carico dell'unità previsionale di base 6.4.350.2.2990 «Iniziative e interventi per la sicurezza e l'educazione stradale», che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, alla funzione obiettivo n. 6 - programma 6.4 - rubrica n. 350 - spese di investimento - con riferimento al capitolo n. 3926 (2.1.210.3.08.18) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - servizio infrastrutture e vie di comunicazione - con la denominazione «Iniziative e interventi per la sicurezza e l'educazione stradale» e lo stanziamento di 1.087.000 euro, suddiviso in ragione di 487.000 euro per l'anno 2004 e di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2004 a carico dell'unità previsionale di base 6.4.350.2.2990 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo n. 3927 (2.1.210.3.08.18) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - servizio infrastrutture e vie di comunicazione - con la denominazione «Iniziative e interventi per la sicurezza e l'educazione stradale - ricorso al mercato finanziario» e lo stanziamento di 250.000 euro per l'anno 2004.

3. All'onere complessivo di 1.087.000 euro derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 1, si provvede mediante storno di pari importo dalle unità previsionali di base del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi come di seguito specificato:

*a)* 177.000 euro per l'anno 2004 dall'unità previsionale di base 6.4.350.1.202, di cui 100.000 euro con riferimento al capitolo n. 3908 e 77.000 euro con riferimento al capitolo n. 3924;

*b)* 310.000 euro per 1'anno 2004 dall'unità previsionale di base 6.4.350.1.203 con riferimento al capitolo n. 3911;

*c)* 600.000 euro, suddiviso in ragione di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006, dall'unità previsionale di base 6.4.350.1.398, con riferimento al capitolo n. 3914.

4. All'onere di 250.000 euro derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 2, si provvede mediante storno di pari importo dall'unità previsionale di base 6.3.350.2.198 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo n. 3868 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 25 ottobre 2004

ILLY

**04R0736**

## REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 11 agosto 2004, n. **26.**

**Intervento della Regione Abruzzo per contrastare e prevenire il fenomeno mobbing e lo stress psico-sociale sui luoghi di lavoro.**

*(Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione Abruzzo n. 23 del 27 agosto 2004)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Finalità*

1. La Regione Abruzzo, nel rispetto dell'art. 32 della costituzione italiana, ed in armonia con i principi dello Statuto, con la presente legge si propone di contrastare e prevenire i fenomeni afferenti lo stress psico-sociale ed il mobbing nei luoghi di lavoro.

Art. 2.

*Centro di riferimento regionile*

1. Allo scopo di raggiungere gli obiettivi enunciati dall'art. 1 della presente legge, la Regione Abruzzo istituisce un Centro di rifermento regionale presso l'ASL di Pescara ed un centro di ascolto per ogni altra ASL della Regione.

Art. 3.

*Funzioni ed organizzazione del centro di riferimento regionale*

1. Il centro di riferimento regionale, con sede presso la ASL di Pescara, è localizzato nell'ufficio di prevenzione e protezione per la sicurezza interna ed assume i seguenti compiti:

monitoraggio ed analisi del fenomeno mobbing e dello stress psico-sociale;

consuleza e supporto nei confronti degli organi regionali, enti pubblici, privati ed associazioni che adottino progetti o iniziative per tali problematiche;

valutazioni delle situazioni del disagio lavorativo con inquadramento clinico e psicologico;

assistenza medico-legale e specialistica ai lavoratori in situazioni l'avorative riconducibili a mobbing;

svilupo di una sensibilizzazione al fenomeno del mobbing e dello stress psico-sociale nelle aziende coinvolte, attraverso segnalazioni alle figure incaricate per la prevenzione, al fine di arrestare il fenomeno;

promozione di convegni ed incontri formativi per sensibilizzare le aziende ed i luoghi di lavoro, al fine di prevenire il fenomeno;

coordinamento e supporto alle attivita dei centri di ascolto localizzati nelle ASL della Regione Abruzzo.

2. Al centro di riferimento è assegnato personale dipendente della ASL di Pescara, attualmente già in dotazione, che opera in forma non esclusiva, come segue:

un medico specialista in medicina del lavoro, in qualità di responsabile;

un medico specialista in psichiatria;

un medico specialista in medicina legale;

un medico specialista in igiene della sanità pubblica;

uno psicologo;

un avvocato.

3. Il centro di riferimento può assumere, mediante contratti di collaborazione o convenzionale, ogni altro tipo di personale, nell'ambito delle necessità relative ai compiti specifici e della dotazione finanziaria assegnata.

Art. 4.

*Centri di ascolto localizzati*

1. I centri di ascolto sono istituiti presso le cinque ASL della Regione ed hanno i seguenti compiti:

effettuazione di colloqui clinici con i lavoratori ed inquadramento dei casi esaminati;

distribuzione, in raccordo con il centro regionale di questionari valutativi;

invio dei lavoratori interessati al centro regionale, qualora si richieda un'ulteriore valutazione del caso e per programmare eventuali interventi;

assistenza periodica ai lavoratori interessati ed alle loro famiglie;

istituzione e coordinamento di gruppi di auto aiuto e di quant'altro utile per l'assistenza psicologica ai lavoratori interessati.

2. I centri di ascolto, localizzati, presso una sede distrettuale, o in altre sedi a seconda delle esigenze locali, hanno la seguente dotazione organica:

uno psicologo;

un'altra figura professionale tra quella di medico, sociologo, assitente sociale, a seconda delle esigenze locali.

3. La dotazione organica di cui al comma 2, è costituita attraverso l'utilizzo per i periodi di tempo necessari, di personale delle ASL, in servizio presso altre unità operative o servizi aziendali, o mediante ricorso a contratti di collaborazione o in convenzione.

Art. 5.

*Organismo regionale tecnico consultivo*

1. La Regione, allo scopo di organizzare in maniera coordinata le attività di prevenzione e contrasto del fenomeno del mobbing, istituisce un organismo regionale tecnico consultivo, con sede presso l'assessorato al lavoro, così composto:

un dirigente della direzione politiche del lavoro, della formazione e istruzione;

un dirigente della direzione qualità della vita, beni ed attività culturali, sicurezza sociale promozione sociale;

un dirigente della direzione sanità;

il presidente della commissione pari opportunità Regione Abruzzo;

due rappresentanti dei sindacati maggiormente rappresentativi;

due rappresentanti delle confederazioni dei datori di lavoro maggiormente rappresentative;

un responsabile del centro di riferimento regionale di cui all'art. 2;

un consigliere di parità.

2. L'organismo di cui al comma 1 persegue i seguenti scopi:

acquisire dati sul fenomeno mobbing e sullo stress psico-sociale in ambito regionale;

armonizzare le iniziative previste dalla Regione Abruzzo con quelle indicate dalla normativa nazionale e comunitaria, suggerendo eventuali altre azioni legislative;

valutare l'attività dei presidi territoriali istituiti, favorendo la loro, integrazione operativa;

suggerire ulteriori iniziative territoriali, sociali e legislative in merito al fenomeno mobbing;

favorire un diffuso intervento informativo e formativo a tutti i soggetti interessati;

incentivare interventi tesi a favorire innovazioni negli ambienti di lavoro atti a prevenire l'insorgenza di stress psico-sociale e mobbing (responsabilità sociale delle imprese, lavoro etico, etc.).

Art. 6.

*Norma finanziaria*

1. Per l'attuazione delle finalità previste dalla presente legge per l'anno 2004, ivi comprese le eventuali spese di funzionamento, dell'organismo regionale di cui all'art. 54; gli oneri sono complessivamente valutati in € 50.000,00 e ripartiti come di seguito indicati:

€ 10.000,00 alla ASL di Pescara per l'attività svolta presso il centro di riferimento regionale con sede presso la stessa ASL;

€ 40.000,00 da ripartirsi rispettivamente nell'ammontare di € 8.000,00 fra le altre ASL della Regione per l'attività svolta dai centri di ascolto localizzati nelle sedi delle stesse;

2. Per la copertura degli oneri di cui al precedente comma si provvede mediante lo stanziamento di € 50.000,00 iscritto nell'ambito della U.P.B 13 01 005 sul capitolo 71534 denominato: interventi per contrastare, il fenomeno del mobbing.

3. Per gli esercizi successivi lo stanziamento sarà determinato ed iscritto sui pertinente capitolo con le rispettive leggi di bilancio ai sensi della L.R.C. n. 3/2002.

Art. 7

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abbruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 11 agosto 2004

PACE

**04R0638**

---

LEGGE REGIONALE 18 agosto 2004, n. **27.**

**Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 48/1988: norme di attuazione della legge 16 marzo 1987, n. 115 recante: disposizioni per la prevenzione e la cura del diabete mellito.**

*(Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione Abruzzo n. 23 del 27 agosto 2004)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. All'art. 1 della legge n. 48/1988, dopo il punto *d)*, aggiungere:

«*e)* L'istituzione del registro epidemiologico del diabete mellito ad esordio in età pediatrica in Abruzzo, quale unica fonte ufficiale sull'epidemiologia del diabete mellito di tipo I in età pediatrica nella Regione Abruzzo».

Art. 2.

1. Il registro epidemiologico di cui al punto *e)* dell'art. 1 ha come obiettivo:

riorganizzare il registro epidemiologico regionale sul diabete mellito insulino dipendente (IDDM), relativo alla popolazione pediatrica, istituito nella Regione Abruzzo nel 1990, afferente al progetto Who-Diamond (diabete mondiale) con il n. 161, avente come obiettivo prioritario la prevenzione, primaria dell'IDDM, definibile come diminuzione dell'incidenza di malattia;

fornire stime attendibili sulla incidenza della malattia per il periodo 1997-2000, tramite uno studio retrospettivo, e per il periodo 2003-2007 tramite uno studio prospettico, ai fini della determinazione dell'impatto epidermiologico dell'IDDM in Abruzzo.

Art. 3.

1. La presente legge individua, quale sede di coordinamento regionale del registro di cui all'art. 1, punto: *e)*; l'Università dell'Aquila. Il centro regionale di diabetologia pediatrica, istituito presso l'Università di Chieti, è sede operativa e di raccordo con i centri diabetologici presenti nelle aziende ASL regionali.

Art. 4.

1. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione, nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo; della presente legge regionale, la sede del coordinamento regionale, di cui all'art. 3 della legge, pvesenta alla giunta regionale - settore sanità, una proposta operativa, così come prevista dagli obiettivi individuati dall'art. 2.

2. La giunta regionale adotta, con proprio provvedimento, la proposta di cui al comma precedente apportandovi le eventuali modifiche che ritiene opportune.

3. La sede del coordinamento regionale di cui all'art. 3 rimette annualmente una relazione alla giunta regionale per la verifica dell'attività svolta nell'anno di riferimento.

Art. 5.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato complessivamente in € 12.500,00 per l'esercizio 2004 si provvede mediante le risorse iscritte nella F.O. 12 UPB 001 capitolo 81500 denominato «Quota del fondo sanitario nazionale di parte corrente - decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502».

2. Per gli esercizi successivi si provvede mediante quota parte delle risorse iscritte nel capitolo 81500 denominato Quota del fondo sanitario nazionale di parte corrente - decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

Art. 6.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 18 agosto 2004

PACE

**04R0639**

# RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

*AVVISI DI RETTIFICA*

**Regolamento di attuazione della legge regionale 23 marzo 1995, n. 45 (Impiego di detenuti in semilibertà, ammessi al lavoro all'esterno, affidati in prova al servizio sociale o in detenzione domiciliare per lavori socialmente utili) come modificata ed integrata dalla legge regionale 8 gennaio 2004, n 1.** (Pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Piemonte n. 42 del 21 ottobre 2004).

All'interno del regolamento regionale in oggetto, pubblicato nel *Bollettino ufficiale* 29 luglio 2004, n. 30, parte I (con avviso di rettifica pubblicato ne! *Bollettino ufficiale* 9 settembre 2004, n. 36, parte I), all'art. 6, comma 2 lettera *c)* deve correttamente intendersi «un rappresentante designato dall'UPP», anziché «un rappresentante designato dall'UPI» come pubblicato per mero errore materiale contenuto nel testo originale del regolamento regionale.

**04R0655**

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G507003/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

# ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

## LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

| cap | località | libreria | indirizzo | pref. | tel. | fax |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 95024 | **ACIREALE (CT)** | CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI | Via Caronda, 8-10 | 095 | 7647982 | 7647982 |
| 00041 | **ALBANO LAZIALE (RM)** | LIBRERIA CARACUZZO | Corso Matteotti, 201 | 06 | 9320073 | 93260286 |
| 60121 | **ANCONA** | LIBRERIA FOGOLA | Piazza Cavour, 4-5-6 | 071 | 2074606 | 2060205 |
| 04011 | **APRILIA (LT)** | CARTOLERIA SNIDARO | Via G. Verdi, 7 | 06 | 9258038 | 9258038 |
| 83100 | **AVELLINO** | LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI | Via Matteotti, 30/32 | 0825 | 30597 | 248957 |
| 81031 | **AVERSA (CE)** | LIBRERIA CLA.ROS | Via L. Da Vinci, 18 | 081 | 8902431 | 8902431 |
| 70124 | **BARI** | CARTOLIBRERIA QUINTILIANO | Via Arcidiacono Giovanni, 9 | 080 | 5042665 | 5610818 |
| 70121 | **BARI** | LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI | Via Crisanzio, 16 | 080 | 5212142 | 5243613 |
| 13900 | **BIELLA** | LIBRERIA GIOVANNACCI | Via Italia, 14 | 015 | 2522313 | 34983 |
| 40132 | **BOLOGNA** | LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM | Via Ercole Nani, 2/A | 051 | 4218740 | 4210565 |
| 40124 | **BOLOGNA** | LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO | Via delle Tovaglie, 35/A | 051 | 3399048 | 3394340 |
| 20091 | **BRESSO (MI)** | CARTOLIBRERIA CORRIDONI | Via Corridoni, 11 | 02 | 66501325 | 66501325 |
| 21052 | **BUSTO ARSIZIO (VA)** | CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO | Via Milano, 4 | 0331 | 626752 | 626752 |
| 91022 | **CASTELVETRANO (TP)** | CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA | Via Q. Sella, 106/108 | 0924 | 45714 | 45714 |
| 95128 | **CATANIA** | CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI | Via F. Riso, 56/60 | 095 | 430590 | 508529 |
| 88100 | **CATANZARO** | LIBRERIA NISTICÒ | Via A. Daniele, 27 | 0961 | 725811 | 725811 |
| 66100 | **CHIETI** | LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI | Via Asinio Herio, 21 | 0871 | 330261 | 322070 |
| 22100 | **COMO** | LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA | Via Mentana, 15 | 031 | 262324 | 262324 |
| 87100 | **COSENZA** | LIBRERIA DOMUS | Via Monte Santo, 70/A | 0984 | 23110 | 23110 |
| 50129 | **FIRENZE** | LIBRERIA PIROLA già ETRURIA | Via Cavour 44-46/R | 055 | 2396320 | 288909 |
| 71100 | **FOGGIA** | LIBRERIA PATIERNO | Via Dante, 21 | 0881 | 722064 | 722064 |
| 06034 | **FOLIGNO (PG)** | LIBRERIA LUNA | Via Gramsci, 41 | 0742 | 344968 | 344968 |
| 03100 | **FROSINONE** | L'EDICOLA | Via Tiburtina, 224 | 0775 | 270161 | 270161 |
| 16121 | **GENOVA** | LIBRERIA GIURIDICA | Galleria E. Martino, 9 | 010 | 565178 | 5705693 |
| 95014 | **GIARRE (CT)** | LIBRERIA LA SEÑORITA | Via Trieste angolo Corso Europa | 095 | 7799877 | 7799877 |
| 73100 | **LECCE** | LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO | Via Palmieri, 30 | 0832 | 241131 | 303057 |
| 74015 | **MARTINA FRANCA (TA)** | TUTTOUFFICIO | Via C. Battisti, 14/20 | 080 | 4839784 | 4839785 |
| 98122 | **MESSINA** | LIBRERIA PIROLA MESSINA | Corso Cavour, 55 | 090 | 710487 | 662174 |
| 20100 | **MILANO** | LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S. | Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15 | 02 | 865236 | 863684 |
| 20121 | **MILANO** | FOROBONAPARTE | Foro Buonaparte, 53 | 02 | 8635971 | 874420 |
| 70056 | **MOLFETTA (BA)** | LIBRERIA IL GHIGNO | Via Campanella, 24 | 080 | 3971365 | 3971365 |

*Segue:* **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

| cap | località | libreria | indirizzo | pref. | tel. | fax |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80139 | **NAPOLI** | LIBRERIA MAJOLO PAOLO | Via C. Muzy, 7 | 081 | 282543 | 269898 |
| 80134 | **NAPOLI** | LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO | Via Tommaso Caravita, 30 | 081 | 5800765 | 5521954 |
| 84014 | **NOCERA INF. (SA)** | LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO | Via Fava, 51 | 081 | 5177752 | 5152270 |
| 28100 | **NOVARA** | EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA | Via Costa, 32/34 | 0321 | 626764 | 626764 |
| 35122 | **PADOVA** | LIBRERIA DIEGO VALERI | Via dell'Arco, 9 | 049 | 8760011 | 659723 |
| 90138 | **PALERMO** | LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE | P.za V.E. Orlando, 44/45 | 091 | 6118225 | 552172 |
| 90138 | **PALERMO** | LIBRERIA S.F. FLACCOVIO | Piazza E. Orlando, 15/19 | 091 | 334323 | 6112750 |
| 90128 | **PALERMO** | LIBRERIA S.F. FLACCOVIO | Via Ruggero Settimo, 37 | 091 | 589442 | 331992 |
| 90145 | **PALERMO** | LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO | Via Galileo Galilei, 9 | 091 | 6828169 | 6822577 |
| 90133 | **PALERMO** | LIBRERIA FORENSE | Via Maqueda, 185 | 091 | 6168475 | 6177342 |
| 43100 | **PARMA** | LIBRERIA MAIOLI | Via Farini, 34/D | 0521 | 286226 | 284922 |
| 29100 | **PIACENZA** | NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO | Via Quattro Novembre, 160 | 0523 | 452342 | 461203 |
| 59100 | **PRATO** | LIBRERIA CARTOLERIA GORI | Via Ricasoli, 26 | 0574 | 22061 | 610353 |
| 00192 | **ROMA** | LIBRERIA DE MIRANDA | Viale G. Cesare, 51/E/F/G | 06 | 3213303 | 3216695 |
| 00195 | **ROMA** | COMMISSIONARIA CIAMPI | Viale Carso, 55-57 | 06 | 37514396 | 37353442 |
| 00161 | **ROMA** | L'UNIVERSITARIA | Viale Ippocrate, 99 | 06 | 4441229 | 4450613 |
| 00187 | **ROMA** | LIBRERIA GODEL | Via Poli, 46 | 06 | 6798716 | 6790331 |
| 00187 | **ROMA** | STAMPERIA REALE DI ROMA | Via Due Macelli, 12 | 06 | 6793268 | 69940034 |
| 45100 | **ROVIGO** | CARTOLIBRERIA PAVANELLO | Piazza Vittorio Emanuele, 2 | 0425 | 24056 | 24056 |
| 63039 | **SAN BENEDETTO D/T (AP)** | LIBRERIA LA BIBLIOFILA | Via Ugo Bassi, 38 | 0735 | 587513 | 576134 |
| 07100 | **SASSARI** | MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE | Piazza Castello, 11 | 079 | 230028 | 238183 |
| 96100 | **SIRACUSA** | LA LIBRERIA | Piazza Euripide, 22 | 0931 | 22706 | 22706 |
| 10122 | **TORINO** | LIBRERIA GIURIDICA | Via S. Agostino, 8 | 011 | 4367076 | 4367076 |
| 21100 | **VARESE** | LIBRERIA PIROLA | Via Albuzzi, 8 | 0332 | 231386 | 830762 |
| 37122 | **VERONA** | LIBRERIA L.E.G.I.S. | Via Pallone 20/c | 045 | 594687 | 8048718 |
| 36100 | **VICENZA** | LIBRERIA GALLA 1880 | Viale Roma, 14 | 0444 | 225225 | 225238 |

## MODALITÀ PER LA VENDITA

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:**

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.**

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

**Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA**

| Gazzetta Ufficiale Abbonamenti | Vendite | Ufficio inserzioni | Numero verde |
|---|---|---|---|
| ☎ 800-864035 - Fax 06-85082520 | ☎ 800-864035 - Fax 06-85084117 | ☎ 800-864035 - Fax 06-85082242 | ☎ 800-864035 |

# GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA


## CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2005 (salvo conguaglio) (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003 (*G.U. *n. 36 del 13 febbraio 2004)*

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I** (legislativa)

| | | CANONE DI ABBONAMENTO | | |
|---|---|---|---|---|
| **Tipo A** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 219,04)* | - annuale | € | **400,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 109,52)* | - semestrale | € | **220,00** |
| **Tipo A1** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 108,57)* | - annuale | € | **285,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 54,28)* | - semestrale | € | **155,00** |
| **Tipo B** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 19,29)* | - annuale | € | **68,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 9,64)* | - semestrale | € | **43,00** |
| **Tipo C** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 41,27)* | - annuale | € | **168,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 20,63)* | - semestrale | € | **91,00** |
| **Tipo D** | Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 15,31)* | - annuale | € | **65,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 7,65)* | - semestrale | € | **40,00** |
| **Tipo E** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 50,02)* | - annuale | € | **167,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 25,01)* | - semestrale | € | **90,00** |
| **Tipo F** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 344,93)* | - annuale | € | **780,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 172,46)* | - semestrale | € | **412,00** |
| **Tipo F1** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 234,45)* | - annuale | € | **652,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 117,22)* | - semestrale | € | **342,00** |

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
*Integrando con la somma di* € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005*.

**BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI**

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

**CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO**

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

**PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI**
(Oltre le spese di spedizione)

| | | |
|---|---|---|
| Prezzi di vendita: | serie generale | € 1,00 |
| | serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione | € 1,00 |
| | fascicolo serie speciale, *concorsi,* prezzo unico | € 1,50 |
| | supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione | € 1,00 |
| | fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione | € 1,00 |
| | fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico | € 6,00 |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II** (inserzioni)

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuo | *(di cui spese di spedizione € 120,00)* | € **320,00** |
| Abbonamento semestrale | *(di cui spese di spedizione € 60,00)* | € **185,00** |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) | | € 1,00 |

I.V.A. 20% inclusa

**RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI**

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuo | | € **190,00** |
| Abbonamento annuo per regioni, province e comuni | | € **180,00** |
| Volume separato (oltre le spese di spedizione) | | € 18,00 |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

**N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.**

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

**ABBONAMENTI UFFICI STATALI**
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.


* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 5 0 1 2 2 *

€ **2,00**